

XXXIX SEDUTA**(POMERIDIANA)****GIOVEDÌ 28 MARZO 1985****Presidenza del Presidente SANNA EMANUELE****i n d i****del Vicepresidente SERRA****i n d i****del Presidente SANNA EMANUELE****I N D I C E**

Disegno di legge: "Disposizioni per la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali approvate ai sensi della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42 (49). (Discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 1211
(Risultato della votazione) 1212

Disegno di legge: "Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici" (62). (Discussione e approvazione):

ATZENI 1209
MURRU 1210
DADEA 1211
(Votazione segreta) 1211
(Risultato della votazione) 1212

Disegno di legge: "Determinazione della misura delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai presidenti, ai vicepresidenti, ed ai componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali" (64). (Discussione e approvazione col titolo: "Modifiche e integrazioni alla L.R. 29/10/78, n. 62 e determinazione della misura delle indennità dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai presidenti, vicepresidenti ed ai componenti di comitati di controllo sugli atti degli enti locali"):

ROJCH 1221
COGODI, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica 1222
(Votazione segreta) 1222
(Risultato della votazione) 1223
Elezione di un rappresentante del Consiglio regionale nel Consiglio provinciale scolastico di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari:
(Votazione segreta) 1212
(Risultato della votazione) 1213
Elezione di nove esperti (sei effettivi e tre supplenti) in materie giuridiche amministrative, sanitarie, tecniche e di assistenza sociale quali componenti, per ciascuno dei comitati di controllo di Cagliari, Iglesias, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio:
(Votazione segreta) 1213
(Risultato della votazione) 1213
Elezione per ciascun comitato di controllo di un presidente e di un vicepresidente tra i sei membri effettivi:
(Votazione segreta) 1216
(Risultato della votazione) 1216
Elezione di due membri effettivi e di due supplenti nella Commissione regionale per l'impiego:
(Votazione segreta) 1223
(Risultato della votazione) 1223
Elezione di tre rappresentanti quali componen-

IX LEGISLATURA

XXXIX SEDUTA

28 MARZO 1985

ti del Consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca sperimentale e aggiornamento educativo (IRRSAE);	
(Votazione segreta)	1223
(Risultato della votazione)	1224
Elezione di un rappresentante della Regione quale componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo (IRRSAE) della Sardegna:	
(Votazione segreta)	1224
(Risultato della votazione)	1224
Proposta di legge: "Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici e per l'aggiornamento obbligatorio del personale del servizio sanitario" (31). (Discussione e approvazione col titolo: "Norme per la formazione professionale e per l'aggiornamento degli operatori sanitari infermieristici e tecnici):	
FLORIS	1175
MURRU	1177-1186
DADEA	1183
CARTA, relatore	1184
LADU GIORGIO, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	1186-1188
(Votazione segreta)	1211
(Risultato della votazione)	1212
Proposta di legge: "Interventi straordinari per l'esercizio di collegamenti marittimi e aerei di interesse regionale da effettuare con mezzi veloci" (2); "Contributi per l'esercizio di servizi di linea marittima su mezzi rapidi" (73). (Approvazione del testo unificato e approvazione col titolo: "Contributi ad imprese o enti operanti nell'isola che esercitano servizi di linea marittima con mezzi veloci per trasporti collettivi di carattere pubblico"):	
(Votazione segreta)	1211
(Risultato della votazione)	1211
Sull'assassinio del professor Ezio Tarantelli:	
PRESIDENTE	1174
Sull'ordine del giorno:	
FADDA PAOLO	1194
BARRANU	1212

La seduta è aperta alle ore 17 e 50.

LADU LEONARDO, *Segretario ff.*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 21 marzo 1985, che è approvato.

Sull'assassinio del professor Ezio Tarantelli.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in un momento delicato per il nostro Paese, alla vigilia di importanti appuntamenti per la nostra democrazia (le imminenti elezioni amministrative e un probabile referendum popolare sul costo del lavoro) il terrorismo è ricomparso tragicamente sulla scena nazionale colpendo e uccidendo uno degli esponenti più prestigiosi e impegnati nel movimento sindacale.

Il professor Ezio Tarantelli, giovane e insigne studioso di economia, direttore del centro studi della CISL, convinto fautore dell'unità fra tutti i lavoratori e del dialogo fra tutte le forze sociali, è stato assassinato ieri a Roma, all'Università, nel suo posto di lavoro, sotto gli occhi di tanti studenti e docenti della Facoltà di Economia e Commercio.

Non è difficile, onorevoli colleghi, comprendere il disegno e intuire gli obiettivi che i terroristi si propongono di perseguire con questo ennesimo assassinio.

Si vuole condizionare e intimidire la nostra democrazia politica, si vuole limitare la libertà dei cittadini, si vogliono esasperare le tensioni sociali e le divisioni nel mondo del lavoro, si vuole impedire una serena e civile competizione elettorale.

Il terrorismo torna in campo, come nei momenti più travagliati degli anni di piombo, con i suoi strumenti di morte e colpisce una vittima emblematica nella speranza che si possa destabilizzare la democrazia italiana.

Il disegno antidemocratico e liberticida non passerà neanche stavolta, ne sono certo; questo nostro Paese ha superato altre terribili prove; la violenza e la lotta armata troveranno anche in questa occasione una risposta adeguata e il rifiuto più netto da parte della maggioranza dei cittadini, anzi questo sussulto criminale del terrorismo spingerà le forze fondamentali della società italiana verso l'unità e verso una più adeguata solidarietà nazionale.

Tuttavia, onorevoli colleghi, questo assassi-

nio politico che ha spento la vita di un intellettuale rigoroso e di un progressista impegnato a costruire nella chiarezza l'unità dei lavoratori italiani ci deve far riflettere sulle conseguenze che potranno derivare da una inadeguata vigilanza contro tutti i fattori che minacciano la sicurezza dello Stato e la convivenza civile.

Forse in questi anni la vigilanza democratica si è troppo precocemente allentata, forse troppo presto abbiamo considerato esaurito e debellato il fenomeno terroristico e le cause politiche, sociali e morali che lo avevano alimentato.

Le istituzioni, i partiti e le forze sociali, tutti i cittadini devono riflettere dopo questo doloroso e drammatico episodio e devono dare una risposta all'altezza della minaccia e della sfida che è stata lanciata al nostro sistema democratico; sono certo che questa risposta unitaria, consapevole e civile verrà come sempre anche da parte della nostra comunità regionale.

Sospendo la seduta per 5 minuti in segno di lutto.

(La Seduta, sospesa alle ore 18, viene ripresa alle ore 18 e 05).

Discussione della proposta di legge: "Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici e per l'aggiornamento obbligatorio del personale del servizio sanitario". (31)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: "Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici e per l'aggiornamento obbligatorio del personale del servizio sanitario"; relatore l'onorevole Carta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (D.C.). Signor Presidente, signori consiglieri, una classe politica come quella sarda...

PRESIDENTE. Chiedo scusa, gli onorevoli Pili e Casula, con la collaborazione anche del-

l'onorevole Baghino, stanno impedendo all'oratore di pronunciare il suo intervento.

Prego, onorevole Floris.

FLORIS (D.C.). Dicevo, signor Presidente, signori consiglieri, credo che una classe politica come quella sarda abbia interamente capito l'importanza che può assumere complessivamente la formazione professionale nei diversi settori di intervento, in generale, e per quel che riguarda il terziario avanzato in particolare e ritengo che a questo concetto si siano ispirati gli atti che il Consiglio regionale ha compiuto in questi ultimi anni, e il modo in cui la nostra Assemblea si è mossa per tutelare i propri interessi, la propria condizione di insularità, la propria produttività. Tutto questo riveste una importanza fondamentale in un momento che è, a nostro giudizio, fortemente caratterizzato dall'esigenza di porsi interessi progettuali per orientare la politica ai fini della crescita culturale, sociale ed economica, ed anche alla crescita civile ed umana ai fini dello sviluppo, controllando la produttività e orientandola verso un sistema finalizzato ad uno sviluppo generale e, direi, ad un complessivo miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria e sociale.

Ma la formazione professionale può essere, a nostro giudizio, molto di più perché può essere considerata essa stessa una fonte di crescita, capace di muovere interessi nuovi e di guidare in un unico insieme uno sviluppo complessivo. Il problema della qualità della formazione professionale è di straordinaria importanza e finisce per rappresentare una delle condizioni essenziali per il raggiungimento degli obiettivi generali. Oggi più che mai d'altra parte, in un settore così complesso, difficile, delicato quale è appunto quello sanitario, settore che ha valicato i confini della Sardegna e dell'Italia per uniformarsi nei metodi, nella didattica e nella ricerca al livello della Comunità economica europea, creando una specie di competitività che ha innalzato in maniera prepotente il livello di preparazione generale e che ha portato alla libera circolazione delle persone nella Comunità, per cui bisogna adeguare il loro grado di preparazione, oggi più che mai, dicevo, è indispensabile che l'Italia e la Sar-

degni siano al passo con i tempi, seguendo lo sviluppo della divulgazione tecnologica e strumentale e soprattutto lo sviluppo della professionalità. Noi vogliamo vedere tutto questo in questa legge e in questo senso abbiamo in Commissione espresso le nostre riserve, i nostri dubbi, le nostre perplessità. Abbiamo più volte ribadito che avremmo preferito proseguire sulla strada della grande riforma, perché ci pare che all'interno della legge di riforma della formazione professionale, della 47, c'erano e ci sono gli spazi entro i quali far rientrare senza sforzo anche questo specifico settore, perché intravediamo in questa legge un pericolo, che è un pericolo reale, quello della polverizzazione: cioè tornare a leggi di settore, proprio nel momento in cui il cammino della formazione professionale in Sardegna sta prendendo un connotato nuovo, anche se annettiamo a questo settore della formazione professionale degli operatori sanitari un'importanza straordinaria. In questo settore il cammino da percorrere è comunque ancora tanto e non possiamo certo risolvere il problema della formazione professionale del personale parasanitario con questa legge, anche se volessimo vederlo in quest'ottica prescindendo dalla nostra opinione sostanziale, perché, come è noto, il comitato interregionale, unitamente ai sindacati confederali e di categoria non hanno risposto alle aspettative di un nuovo più moderno ordinamento indispensabile per disciplinare, dopo l'avvento della riforma sanitaria, un settore così importante quale quello degli operatori sanitari. Esiste un problema di formazione, ma esiste anche un problema di riconversione dei titoli di studio, di riqualificazione degli operatori in servizio, per non creare vuoti culturali e professionali, un tema che è stato trattato, a nostro giudizio, in maniera insufficiente e con molta superficialità anche dalla recente normativa. Esiste peraltro il problema dell'aggiornamento professionale, del diritto allo studio, dei criteri e dei principi nuovi, necessari e indispensabili per raggiungere gli obiettivi fondamentali della riforma che, come è noto, sono la deospedalizzazione, la prevenzione, la territorializzazione dei servizi. Si tratta, in buona sostanza, della necessità di creare, indipendentemente dal tipo della scuola e dalla sua dislocazione, un

nuovo tipo di operatore sanitario polivalente con momenti di formazione unici di base che modifichi l'attuale organizzazione del lavoro e porti ad una nuova collocazione del personale più consona ai tempi e in grado di incidere profondamente sul tipo di assistenza erogata e da erogare. E' indispensabile proseguire in questa strada se vogliamo creare un rapporto nuovo e migliore tra utenti e operatori sanitari. Basterebbe soffermarsi sulle indagini recenti e meno recenti per comprendere come ci sia un problema che riguarda le piante organiche delle strutture sanitarie nella nostra isola e l'esigenza di rivedere il modo stesso di concepire tali organici talvolta legato più a ragioni di economia locale che a esigenze obiettive: basta vedere il tipo di rapporto che esiste tra il personale che c'è all'interno delle strutture sanitarie per comprendere come la preminenza degli ausiliari, degli inservienti, degli operai, del settore impiegatizio rispetto alle qualifiche fondamentali dell'assistenza sia una cosa che non può continuare. Occorre invertire questa tendenza per poter rispondere ai nuovi modelli, alle nuove esigenze (e anche alle vecchie), con una revisione totale di queste piante organiche e l'eliminazione di un abusivismo sanitario che oggi è presente in tutte le nostre strutture e che è dovuto alla carenza del personale altamente specializzato che sarebbe necessario. L'esercizio stesso delle mansioni superiori, con uno sconfinamento dei limiti realmente riconosciuti ad ogni qualifica, provoca una depressione spaventosa del tipo di assistenza erogata e in quest'ottica ci auguriamo si inquadrì il provvedimento in discussione. Un provvedimento che ci auguriamo vada al di là del suo stesso contenuto, di ciò che materialmente dice e che cammini in armonia con il piano sanitario recentemente approvato per avviare una programmazione in questo settore che cammini di pari passo con la domanda sanitaria dell'Isola e che serva ad elevare la qualità delle prestazioni e quindi dell'assistenza. Per attuare tutto ciò non occorre soltanto la buona volontà e l'impegno ma anche, signor Presidente, onorevoli colleghi, la consapevolezza di quanto si va affermando. Occorre un quadro politico forte, un'azione vigorosa e corale dell'esecutivo regionale che noi non intravediamo,

non soltanto in maniera corale, ma neanche parziale e settoriale. Abbiamo ripetutamente chiesto all'Assessore della formazione professionale della Sardegna di presentarsi in Commissione per riferire il suo pensiero su questo disegno di legge, perché avevamo l'esigenza di capire come si collocava questa legge nel più generale contesto della formazione professionale. Avevamo e abbiamo la necessità di conoscere gli orientamenti della Giunta e dell'Assessore in ordine alla revisione della legge sulla formazione professionale. Avevamo e abbiamo la necessità di comprendere che fine ha fatto, onorevole Assessore della formazione professionale, il piano formativo per il 1985. Mai nella Regione sarda c'è stato un ritardo così spaventoso, inaudito, intollerabile! Mai abbiamo assistito ad un atto di provocazione, di sabotaggio, di terrorismo politico come quello che è stato messo in movimento dall'Assessore della formazione professionale. Tempi lunghi, biblici! E non abbiamo ancora la possibilità di capire quale obiettivo si pone l'Assessore non soltanto per i piani formativi annuali, ma per i piani pluriennali della formazione professionale. E questo è un modo di procedere, signor Presidente, che è certamente dell'Assessore alla formazione professionale, ma riguarda un po' tutto il governo della Regione, perché non ci si misura più, non si attua più il confronto, non si risponde alle chiamate, non si crede al dibattito, lo si elude. Ne abbiamo avuto un classico esempio per quanto riguarda il bilancio, cioè il documento più qualificante dell'azione di una assemblea come la nostra, dove invece si banalizzano le cose, dove c'è una stanchezza evidente, dove non si ascolta più nulla, dove tutto quello che si dice non serve. Questo a nostro giudizio serve ad accrescere la sfiducia verso le istituzioni, questo è un modo per dimostrare alla gente che non siamo più credibili, che questo Consiglio regionale non è più credibile. E diciamo queste cose perché riteniamo che l'arroganza dell'Assessore della formazione professionale sia un atto grave, una intemperanza grave, un fatto che denunciamo qui e che abbiamo denunciato anche al Presidente del Consiglio con una lettera ufficiale della Commissione, pregando il Presidente dell'Assemblea di intervenire presso il Presidente della Giunta per-

ché atti di questo genere sono intollerabili e non si devono assolutamente ripetere. E credo anche che sia la prima volta, dopo tanti anni di governo, che una forza politica che dice di essere di rinnovamento e di cambiamento si comporta in questo modo ed è la prima volta che un Assessore più volte chiamato in Commissione non si presenta per confrontare le proprie idee (se le ha), con quelle della Commissione e delle altre forze politiche.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.), *Assessore al lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Ce le ha.

FLORIS (D.C.). Se le ha, venga e ce le esponga. Altro che cultura del governo e cultura dell'opposizione, qui è tutta un'altra cosa, lo diciamo con profonda amarezza, e lo diciamo sia al Presidente dell'Assemblea che alle altre forze politiche, con profonda amarezza che questa non è cultura di governo e non è cultura di opposizione, ma è, questa che si sta mettendo in atto, un tipo di cultura che noi consideriamo la più retriva, si accompagna all'arroganza del potere, all'anteposizione degli interessi di parte a quelli generali, al disprezzo dei ruoli, a una sorta di dissacrazione delle istituzioni. Ed allora non fingiamo di meravigliarci quando nella gente viene meno la fiducia nelle istituzioni, perché la mancanza di dialogo, il rifiuto della dialettica politica, l'indifferenza, le critiche, la banalizzazione delle cose, finiscono per generare ed alimentare la sfiducia. E non è polemica fatta per amore della polemica, è un modo come un altro per affermare che è necessario trovare un nuovo spazio sperimentale per riformare le idee, per acuire la tensione morale tra tutte le forze politiche, autonomistiche in Sardegna.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Murru ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, onorevoli colleghi io sono convinto che più si va avanti con questa logica politica in questo Consiglio regionale, più si continua a peggiorare perché, se è vero quello che ha evidenziato...

(Interruzioni).

Questo brusio sarebbe una musica bellissima da ascoltare da sola ma non certo come sottofondo.

Perché, dicevo, se la logica è quella che ha lamentato il collega che mi ha preceduto, evidentemente è il prodotto di un costume politico che ormai è radicato nella coscienza di coloro che fanno politica nei partiti, coi partiti e per i partiti che dominano la scena politica italiana e quindi anche quella regionale...

(Interruzioni).

Presidente, come si fa, io non ce la faccio, qui c'è un gruppo, là c'è un altro gruppo...

PRESIDENTE. L'onorevole Murru ha perfettamente ragione. Io chiedo al capo dei commessi di tenere un commesso fisso alla porta, perché purtroppo il rumore fuori dall'aula impedisce all'oratore di svolgere il proprio intervento.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Dicevo, se l'adagiarsi su questa logica ha dato questi risultati la ragione è da ricercarsi nel comportamento dei partiti e quindi di coloro che fanno politica con questi partiti e per questi partiti. Io non voglio rifare il discorso che ho fatto in sede di discussione del bilancio quando ho cercato di mettere a fuoco non solo le carenze di un certo tipo di bilancio ma anche il fatto che esso è frutto di un costume politico, di una logica politica, di un ragionamento politico che risale agli anni e alle legislature precedenti. Non voglio ripetere le argomentazioni che ho espresso abbondantemente in quella circostanza, ma già allora avevo avvertito che tutto ciò poteva essere utile per un cambiamento di comportamento, di ragionamento, di fantasia politica, in modo che coloro che devono operare dimostrassero per l'avvenire una maggiore intelligenza tenendo conto delle storture, delle carenze delle inadempienze, delle dispersioni, della improduttività, dello sfascio dell'economia italiana e del marasma di ordine sociale che vi è nella classe politica, e quindi nella collettività della nostra tanto amata Sardegna.

Stasera ci ritroviamo, così come abbiamo

argomentato questa mattina per un altro provvedimento di legge, che ricalcava una logica clientelare, una logica affaristica di sapore politico, ma non certamente una logica di utilità sociale e utilità economica, questa sera ci troviamo nuovamente a discutere un altro provvedimento di legge che, come vedremo, non solo è *contra legem*, ma è contro la logica, e non tiene conto delle esperienze di qualche anno fa, quando i cento miliardi a disposizione per la formazione professionale non hanno prodotto nulla. Tutto ciò è stato adombrato anche dall'oratore che mi ha preceduto ed è probabile che ormai, avendo acquisito questa esperienza certamente negativa, qualcuno stando ai procinciamenti, senta l'esigenza di emendarsi e quindi di cambiare. E' stato detto che bisogna operare una riconversione in questo settore che è un settore importantissimo in quanto la formazione professionale è l'anticamera del lavoro. Ma di quale tipo di lavoro? Del lavoro noi diciamo, produttivo, non soltanto agli effetti assistenziali (come l'eliminazione della disoccupazione), ma agli effetti sociali e soprattutto agli effetti economici, perché non si può più parlare di una formazione professionale finalizzata all'assistenza che è già costata la dispersione di centinaia di miliardi anche in Sardegna, se è vero, come è vero, che le persone poi non hanno trovato un collocamento, un posto di lavoro. Si sfornano laureati, ottimamente laureatisi, che vanno poi ad ingrossare le file dei disoccupati: l'intelligenza, la capacità, e quindi anche la professionalità, se non hanno una finalità ben precisa che deve essere tenuta ben presente dai governanti a qualsiasi livello, significa dispersione, significa fare del clientelismo puramente elettorale per recepire voti, punto e basta.

Io vorrei sapere se i cento miliardi che si sono spesi negli altri anni e i cento miliardi previsti per la formazione professionale in questo bilancio hanno una finalità ben precisa in modo che i lavoratori, una volta specializzati, una volta istruiti, una volta resi capaci quindi di spiegare la loro cultura, la loro capacità professionale, abbiano la possibilità di essere inseriti in posti di lavoro. A queste domande si deve rispondere, e mi consenta l'Assessore del lavoro, poi vedremo con documenti alla mano che cosa si fa nei corsi pro-

fessionali.

Io mi auguro che le intenzioni dell'Assessore del lavoro siano positive, perché ha detto (non mi sfugge nulla): noi abbiamo tagliato, abbiamo smesso con la formazione professionale di ordine clientelare, perché vogliamo fare cose serie e vogliamo stabilire finalmente una scuola professionale con finalità ben diverse. Questo è il succo, il concetto di quanto ha detto nelle battute polemiche in risposta all'oratore che mi ha preceduto.

Vedremo! Io credo di no; perché, se il buon giorno si vede dal mattino, caro Assessore, noi abbiamo pronta una denuncia proprio per quanto riguarda la formazione professionale, che è di casa nel suo Assessorato; mi riferisco alla formazione alberghiera, abbiamo in corso una denuncia per il cattivo, pessimo comportamento del coordinatore che si chiama Demelas o Delussu, tanto per non fare nomi.

Ma dicevo, se la finalizzazione di questi corsi professionali è quella che ha detto il collega che mi ha preceduto, è quella che ha enunciato lo stesso Assessore nel rispondergli polemicamente, io vorrei ricordare che in questi 35 anni, dal 1949 ad oggi, in virtù di questa autonomia gestita ad uso e consumo dei partiti, e non per finalità sociali, si è stati sempre completamente distanti dal concetto della formazione professionale, perché ricordo che quando ero giovane, ero ragazzo, in altri tempi, dei quali con ignoranza crassa e grassa si è criticato tutto e tutti, le cose andavano in modo diverso, erano cose più serie.

Io ricordo che nelle famose scuole professionali di allora, attraverso l'ufficio di collocamento, queste sono nozioni non di ordine sindacale, ma di ordine sociale, di cui dovrete fare tesoro, voi che andate enunciando queste grandi spendite di centinaia di miliardi per dei lavoratori che intendete illudere soltanto, a spese dei quali volete fare clientelismo elettorale, bene, io ricordo che attraverso l'Ufficio di collocamento si stabilivano le medie da collocare per ogni categoria e in quelle scuole si facevano i corsi solo ed esclusivamente per un certo numero di allievi. Adesso invece i corsi professionali sono aperti a tutti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRA

(Segue MURRU). Sono centinaia, per non dire migliaia che vanno lì, più per fare accademia politica, se di accademia si può parlare, anziché istruirsi.

Caro Assessore, io ho detto che non sono d'accordo, come non sono d'accordo nell'eliminare la disoccupazione tanto per eliminarla...

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Stiamo facendo solo demagogia, solo chiacchiere, andiamo al sodo; stiamo girando in tondo.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Se avete fretta potete andarvene anche subito, a voi dà fastidio che qualcuno porti argomentazioni, poiché è facile dire che tutto va male senza documentare, è facile dire: qui siamo alla sfascio, come abbiamo detto. A voi danno fastidio questi argomenti perché sono argomenti reali, sono fatti accaduti. E allora, quando noi diciamo che vi è la dispersione di centinaia di miliardi, così come abbiamo avvertito (a me manca la presenza del Presidente del Consiglio perché i discorsi politici devono servire anche per illuminare a livello di responsabilità, mi riferisco al presidente Sanna, senza nulla togliere al rispetto dovuto alla presenza di qualsiasi presidente), durante la discussione del bilancio, Presidente ne tenga conto, perché mi pare che la responsabilità della legittimità di tutte le leggi, e quindi anche del bilancio, ricade sul Presidente, io ho fatto notare che mancavano le contabilità di tutte le gestioni speciali, e in modo particolare tra queste contabilità mancavano quelle della formazione professionale con la ricca spendita di 100 miliardi, a livello di consuntivo e a livello di preventivo, e quella del fondo sociale. Noi stiamo studiando il modo per far decadere quel bilancio con un ricorso addirittura alla Corte dei Conti.

Caro assessore Satta, Assessore del bilancio, queste argomentazioni vi danno fastidio perché pungono nel vivo, si mette il dito nella piaga; è vero o non è vero che proprio nella formazione professionale voi siete stati carenti nel presentare la contabilità e che pertanto il bilancio può esse-

re invalidato? Noi queste osservazioni, con ricche argomentazioni, le facciamo non per il gusto di discutere, le facciamo per richiamare l'attenzione su fatti concreti e reali, e allora io raccolgo l'osservazione che ha fatto l'assessore Satta in questo momento: ha detto che non si può sopportare. Io vorrei chiedere all'Assemblea e vorrei chiedere se la frase dell'assessore Satta, da me riportata in questo momento, si riferisce all'opinione pubblica, ai suoi elettori. Caro Satta, non puoi sopportare che cosa? Una osservazione che io sto facendo relativa alla mancanza della contabilità della gestione speciale della formazione professionale? Ma come avete gestito i miliardi? Ma scusate, è lecito, è logico, è giusto, è doveroso, ho diritto di chiedere, quale rappresentante del popolo, questo tipo di contabilità, questo tipo di gestione. E' un abuso, è un illecito, perciò vi danno fastidio queste argomentazioni!

Chi non vuol essere ascoltato è caso mai chi non è capace, o chi gestisce e amministra disonestamente in questo Consiglio regionale, in questa Regione, in questa Giunta. Altro che non è possibile, non è sopportabile! Non siete sopportabili voi che state imbrogliando le carte, presentando un bilancio senza le contabilità delle gestioni speciali! Noi stiamo studiando il modo per ricorrere alla Corte dei Conti che deve controllare: state investendo danaro pubblico.

Questo tanto per rispondere, non mi si provochi, perché credo di avere argomentazioni da presentare sotto ogni aspetto. Cosa vuol dire stringere, andiamo al sodo? Queste sono cose concrete che noi vi stiamo prospettando proprio perché ne facciate tesoro. E' ormai da circa 3 legislature che stiamo ripetendo gli stessi ritornelli, ma da tre legislature a questa parte non sento altro che dire: ci emenderemo, miglioreremo, si ricade sempre nella stessa logica che è quella che state ripetendo oggi.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Se sono tre legislature che le propone vuol dire che sono proposte improponibili.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Assessore, vede, lei quando fa queste osservazioni mi invita a nozze. Assessore, io riprendo le sue parole, lei poco fa,

assessore Ladu, poco fa ha detto testualmente, riferendosi all'oratore che mi ha preceduto: "Noi vogliamo tagliare, vogliamo smetterla con la porcheria della logica clientelare". Allora ha ragione lei o ho ragione io? Oppure si sbugiarda un minuto dopo che fa quelle affermazioni, abbia pazienza! Dice che le mie osservazioni non sono accettabili, ma sono le stesse che ha fatto lei. Non è la mia logica, è la sua logica! Si guardi allo specchio e si smentisca, dicendo che non è accettabile la logica che lei stesso ha raccolto. Smettiamola di fare polemica illogica e cerchiamo di tener conto delle giuste osservazioni che l'opposizione fa, non per il gusto di far l'opposizione, ma perché crediamo tutti quanti noi, da quando siamo in Consiglio regionale, di aver dato un contributo per migliorare e non per peggiorare le cose.

E veniamo al succo di questa legge. A mio avviso, ne ho parlato durante la discussione del piano sanitario regionale, a mio avviso, dicevo, anche questa legge che dice di coordinare tutta l'attività del piano sanitario regionale è "*contra legem*", perché il piano sanitario non si poteva fare senza il rispetto degli articoli 53 e 55 della 833 che prevede che il piano sanitario regionale venga dopo il piano sanitario nazionale che ancora non esiste. Non esiste neanche un finanziamento *ad hoc*, quindi i finanziamenti in base a che cosa sono previsti? In base al piano sanitario nazionale? No, sono previsti in base ad una legge nazionale che così, molto genericamente, rimandando alla Regione, dice di attenersi a quelle che sono le normative successive e, tra queste, la 833 e quindi il piano sanitario nazionale e il piano sanitario regionale che non poteva essere varato. Ma dico di più, anzi lo dice la stessa relazione; la formazione professionale a livello regionale deve essere attuata dopo la famosa legge quadro. La legge quadro nazionale esiste? Adesso spiego perché non l'hanno realizzata. La legge quadro nazionale non è stata realizzata per due principali motivi: perché manca la possibilità di un finanziamento *ad hoc*, cioè vedere se in una programmazione organica, attraverso un censimento, attraverso quindi una ricognizione nei settori produttivi sotto il profilo economico, si deve incentivare più una determinata categoria della formazione professionale anziché un'altra. A questo ri-

guardo mi viene molto facile ricordare le passeggiate turistiche che si sono fatte fare ai cosiddetti allievi minatori in Germania e in Francia con la pia illusione di vedere da un momento all'altro, non dico da un anno all'altro, finalmente risolto a livello produttivo il problema delle miniere della Sardegna, e tutto questo fin dal 1975 quando io sedevo per la prima volta in Consiglio regionale. Sono passati 10 anni e il problema di Carbonia risorge adesso, vedrete che, passate le elezioni, il problema di Carbonia con tutto quello che ne consegue, finirà nuovamente nel dimenticatoio. I 500 miliardi verranno dirottati altrove e le ragioni le abbiamo esposte durante la discussione sul problema dell'industrializzazione della Sardegna. Se ci dovessimo attardare, cari colleghi che avete proposto questo disegno di legge, sull'articolato, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 3, ci sarebbe da esaminare rigo per rigo per vedere che questa normativa è non solo illogica, ma regola dei rapporti che non sono disciplinati; perché, quando si fa riferimento ad una certa legge (credo alla legge numero 47) si deve tener conto degli articoli 2 e 3 della 47 e non se ne deve tener conto soltanto per tentare di illudere non solo l'opinione pubblica ma anche i colleghi che tutto è fatto secondo un mosaico, giusto e ben costruito e che ogni tassello è al suo posto. Bisogna entrare nelle pieghe della legge, ed io che ho la cattiva abitudine di vederle queste cose, anche di notte, si caro Carta, anche se queste osservazioni ti danno fastidio cerca di farne tesoro, perché non si fanno le leggi così pastrocchiate, questa è una legge clientelare come tutte le altre, che vi serve per la faccia, perché questo, come lo Stato italiano, è un assessorato assistenziale noi stiamo facendo corsi professionali a livello assistenziale, noi stiamo facendo dei corsi professionali dove, anziché fare del lavoro serio, si fa politica, politica del più basso livello con minacce di morte, con dei volantini, tra i docenti e tra gli allievi. Occorre disciplina perché bisogna mantenere un certo ordine e un certo rispetto del finanziamento pubblico che è finalizzato non a fare politica o a fare demagogia, da parte di quei sindacalisti analfabeti, non solo in materia di sindacalismo, in materia professionale e che addirittura si sono dati il titolo di docenti! Queste sono osservazioni serie, e qui c'è una de-

nuncia. Vedremo che cosa succederà davanti al Magistrato del lavoro o al TAR, che fine farà questo coordinatore che si chiama Armando Delussu che doveva agire in modo diverso e non eliminare dalla scuola proprio chi era stato la vittima in quella scuola (mi riferisco alla scuola alberghiera). Ecco, io quando dico queste cose: che bisogna smetterla con questa politica assistenziale, soprattutto in questo campo, lo dico perché la formazione professionale è una cosa seria, soprattutto per quanto riguarda il settore sanità. Al riguardo, Presidente, e cerco di avviarmi presto alla conclusione, perché credo di aver detto abbastanza sotto il profilo politico e sotto il profilo sociale per quanto riguarda questo disegno di legge, perché se poi ci dovessimo addentrare nelle pieghe di questa legge, oh, oh chi sa, chi sa, chi sa... e allora non ci sono bastate le cattive lezioni delle Unità sanitarie locali, non ci sono bastati gli scandali dei concorsi, non si sono bastati gli scandali nelle strutture ospedaliere, proprio relativi al modo in cui viene gestito ed amministrato il personale? Qualcuno ha sollevato il problema del mansionismo. Altro che problema del mansionismo: andiamo a vedere a livello di capacità di preparazione, di serietà di cultura professionale, i primariati che sono stati assegnati. Vi è un mercato proprio nell'ambito ospedaliero, non solo nell'ambito del personale medico e paramedico, ma in tutti i settori, in tutte le categorie degli operatori ospedalieri. E allora noi dobbiamo cercare nella formazione professionale, tenendo conto delle nostre osservazioni, di evitare di immettere nel campo del lavoro elementi in sovrappiù perché è inutile fare un corso professionale di 500 o di 1000 o di 2000 che non sono recepibili negli organici perché spendiamo inutilmente in quanto li retribuiamo con una indennità giornaliera, e questo può essere anche giusto e giustificabile, ma deve essere finalizzato ad un'attività seria ad una attività produttiva come ha detto l'Assessore del lavoro. Dobbiamo vedere in che modo si articola il programma, dobbiamo vedere in che modo si spendono i quattrini finalizzati a questo tipo di attività perché gli scandali dell'Unità sanitaria 21, per esempio, gli scandali che di tanto in tanto esplodono in quella di Oristano o di Sassari riguardano proprio quel personale, sono

derivati proprio da quel tipo di gestione, non soltanto gestione finanziaria, ma proprio gestione del personale. Non deve essere sfuggito a nessuno quello che avviene nelle strutture dell'Unità sanitaria numero 21, proprio per quanto riguarda il personale. Non deve essere sfuggito a nessuno il grande scandalo che si è sollevato, che si è fatto attraverso i giornali dell'Isola, "L'Unione Sarda" in testa, per quanto riguarda gli ospedali di Cagliari soprattutto il San Giovanni di Dio. E allora le nostre osservazioni sono vane, sono vacue, sono inutili? No. Sono giuste! Assessore al lavoro, ho tenuto conto di un'altra osservazione che è stata mossa dal collega che mi ha preceduto. Io credevo che lei venisse nella Commissione della quale faccio parte proprio perché volevo che ci dicesse (e lei sa che questa osservazione non è campata in aria) a quale logica risponde il coinvolgimento, sotto la denominazione di forze sociali, di determinati sindacati che io definisco domestici, del doppio gioco, paragovernativi, e non invece di tutte le forze sindacali che non solo operano nel settore ma che sono rappresentative a tutti i livelli. E' stato detto, è detto in questo disegno di legge che c'è l'accordo con le forze sociali perché si sono consultati i tre sindacati. Ma vivaddio, Assessore, lei che è Assessore al lavoro sa, onorevole Ladu, che la nostra, che la mia organizzazione sindacale non è una organizzazione bluffista e che nel mondo del lavoro opera concretamente e che pertanto, anche tenendo conto delle ultime decisioni governative, in armonia con la Costituzione, noi siamo una delle 4 organizzazioni titolate, non solo a stipulare la contrattazione nazionale ma anche a inserirci nel mondo del lavoro. E sotto questo aspetto quando discuteremo la prossima legge, quella che disciplina il collocamento, vi dimostrerò che anche quella legge ormai verrà invalidata, e verranno bloccate tutte le assunzioni e il collocamento in ruolo di quelli che sono stati assunti in virtù della 285, non tenendo conto della sentenza del TAR. L'onorevole Rojch dovrebbe ricordare quella vicenda, che faceva obbligo alla Regione di convocare anche la CISNAL per tutte le questioni di ordine sociale che riguardano il mondo del lavoro.

Bene, lei ha convocato gli altri sindacati, trascurando noi, ma che validità ha, dico, a tut-

ti gli effetti, convocare solo determinate organizzazioni sindacali che rappresentano sì e no il 7 o l'8 per cento dei lavoratori?

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Onorevole Murru, la CISNAL per l'occupazione della Tessilrame è stata invitata, per le altre cose non ha fatto richiesta, non è rappresentata, non conta, io non posso inventarmi convocazioni.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Assessore Ladu lei per la seconda volta mi ha invitato a nozze e si contraddice.

(Interruzioni dell'onorevole Ladu).

Il discorso è serio, onorevole Ladu, voi convocate quelle organizzazioni sindacali che sono pronte a dire sì perché sono organizzazioni sindacali paragovernative, disposte sempre a fare quello che dice il Governo, quello che dice la Regione sarda, a fare quello che è di compiacenza dell'Assessore di turno perché avete timore del controllo. Se questo non fosse voi convochereste tutti. Una volta che voi ricevete determinate organizzazioni sindacali dovete estendere quell'invito a tutte le organizzazioni sindacali perché, lo ripeto per l'ennesima volta, i lavoratori non hanno colore, i lavoratori nella stessa azienda, nello stesso ambiente, in tutto il mondo del lavoro, sono lavoratori e basta, sono regolati dalle stesse norme, hanno le stesse esigenze, e chi viene dal mondo del lavoro e non dal marchingegno politico sa che questo discorso è più che logico. Ecco, io volevo fare anche questa osservazione perché noi ci stiamo riservando di fare tutti i ricorsi presso il Magistrato e presso il TAR per invalidare questi provvedimenti. Non si può...

(Interruzioni).

Caro Atzori, tu che hai fatto il sindacalista lo sai perfettamente.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Io so che non la spunti mai.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Tu sai anche che nei comitati dell'INPS tanto per citarne uno...

ATZORI VILLIO (P.C.I.). A Cagliari non ci siete.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Perché fate le discriminazioni, però sai anche che noi neanche un mese fa, per la discriminazione operata all'INPS di Sassari abbiamo ottenuto il riconoscimento dal TAR, tant'è che l'INPS di Sassari ha annullato tutti quei provvedimenti e ha immesso il rappresentante dalla CISNAL nel comitato provinciale di Sassari. Questi sono fatti concreti, queste sono cose vere, tutto il resto è abuso di potere, in virtù di una certa mentalità dittatoriale, di prepotenza, di prevaricazione dei diritti dei lavoratori. Questa è la realtà, su questo è inutile che vogliate discutere e cercare giustificazioni, siete in torto perché voi siete solo capaci di un certo tipo di attività politica che ha bisogno di essere avallata dalle organizzazioni di comodo. E così procedete in tutti i settori e in ogni campo. Ecco le ultime osservazioni che volevo fare in sede di discussione generale all'Assessore del lavoro, all'Assessore della sanità non gliele ripeto perché le abbiamo fatte qualche giorno fa quando abbiamo discusso il piano sanitario regionale, riservandoci di intervenire nell'articolo 3 per alcune limitatissime osservazioni, perché tanto io so perfettamente che come dice l'onorevole Ladu: "Non fare demagogia vieni al sodo", vuole dire evitare queste osservazioni concrete, non fare demagogia vuole dire non ripetere il fatto che per la formazione professionale non hai rendicontato sulla gestione speciale e che il bilancio è invalidabile, non fare demagogia vuol dire non mettere in evidenza quello che avviene all'Assessorato del lavoro per quanto riguarda la professionalità nell'albergo, non fare demagogia significa: evitami le critiche della Unità sanitaria locale 21, e di quella di Oristano. Questo deve fare l'opposizione? Questo è il suo ruolo? Può darsi che sia il ruolo di tutti i consiglieri compiacenti, ma, vivaddio, non può essere il ruolo dell'onorevole Murru del Movimento Sociale Italiano, questo mai! Perché siamo come uno specchio, puliti e limpidi e non temiamo quindi osservazioni di nessun genere. L'Assessore ne ha fatto due o tre e ha avuto la giusta risposta, pole-

mica, corretta, provocata, quella che si meritava. Quindi per il momento ci siamo limitati a fare delle osservazioni che dimostrano, secondo noi, che la legge che stavamo discutendo, varata in questo modo, non è giustificata.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, per dire che la proposta di legge che oggi è in discussione ci trova sostanzialmente d'accordo perché pensiamo risponda a una esigenza largamente diffusa tra gli operatori sanitari e tra gli stessi amministratori delle Unità sanitarie locali. Questo perché pensiamo che il problema della formazione degli operatori della sanità, infermieri e tecnici, sia uno dei problemi fondamentali non solo per la funzionalità dei servizi socio-sanitari ma anche per la riuscita della piena attuazione di una riforma sanitaria che, proprio sulla qualificazione professionale degli operatori, fonda molte delle sue fortune. Noi pensiamo che questa proposta di legge abbia il pregio di portare a sintesi unitaria tutta una serie di interventi frammentari che in questo settore decisivo, ripeto, possono portare a una maggiore funzionalità dei servizi stessi. Noi pensiamo che attraverso questo provvedimento, che oltretutto colma un vuoto legislativo derivante dalla mancanza di una legge quadro nazionale, se pure si colloca nell'ambito della legge nazionale 845 e della legge regionale numero 47, che riguarda la formazione professionale; questa legge serve a definire alcuni principi generali che riguardano la programmazione, che riguardano l'organizzazione, il finanziamento ed anche il controllo delle attività di formazione degli operatori sanitari infermieri e tecnici. Noi pensiamo che sia un fatto altamente significativo quello che è avvenuto in Commissione, cioè l'importante convergenza tra le forze politiche e democratiche, per apportare anche le necessarie modifiche che hanno fatto sì che all'interno di questa legge per la prima volta venisse individuato un principio fondamentale: quello di raccordare la programmazione sanitaria con la programmazione della formazione professionale degli operatori sanitari.

E questo raccordo necessario e decisivo è un fatto estremamente importante che si concretizza nel piano triennale della formazione professionale degli operatori sanitari che deve far parte integrante del piano sanitario regionale.

Questo significa che il prossimo piano sanitario regionale dovrà contenere, come parte integrante, l'indicazione del fabbisogno di operatori sanitari e, sulla base di questo fabbisogno, poi determinare il piano triennale per la formazione professionale. Ripeto, questo è un elemento altamente significativo proprio perché attua uno dei principi ispiratori della legge di riforma sanitaria, la 833, che vede quale strumento stesso della riforma la formazione del personale sanitario e specificatamente del personale infermieristico e tecnico.

Altro fatto importante è quello che venga individuato nelle Unità sanitarie locali lo strumento e la sede nella quale si dovrà concretizzare la formazione del personale sanitario infermieristico e tecnico. Infatti le Unità sanitarie locali, attraverso le proprie strutture e attraverso le professionalità che indubbiamente esistono all'interno degli ospedali più qualificati, possono dare sufficiente garanzia di competenza e di professionalità per la formazione degli operatori. Ma oltre questo pensiamo che sia importante anche il raccordo con l'Università per la maggiore professionalità e le maggiori competenze che indubbiamente esistono all'interno della struttura universitaria e che, attuando un raccordo con le Unità sanitarie locali, possono dare risposte sufficientemente positive al problema della formazione degli operatori.

Detto questo, e dato quindi un giudizio sostanzialmente positivo sulla proposta di legge, non possiamo non esprimere alcune perplessità che già abbiamo espresso in Commissione e che riguardano l'articolo 16 (le norme transitorie), che riguarda il personale del Convitto per infermieri professionali "Maria di Piemonte" di Cagliari. Noi vogliamo prospettare in questa sede queste perplessità, e i pericoli che si corrono perché vi è la possibilità che il Governo possa rinviare la legge proprio in virtù di questa norma transitoria.

Noi pensiamo che sia opportuno individuare una nuova formulazione dell'articolo 16 che

possa compenetrare le due esigenze; quella di risolvere il problema concreto del personale del Convitto Maria di Piemonte e quella di evitare che la legge, a causa di questo articolo, possa essere rinviata dal Governo. Noi pensiamo che quindi uno sforzo possa essere ulteriormente compiuto attraverso una riformulazione di questo articolo. Questo è lo sforzo che noi ci impegniamo a fare pensando che la validità di questa legge, e anche l'urgenza e le aspettative che questa legge ha creato tra gli operatori sanitari, non possa tollerare un ulteriore ritardo dovuto ad un eventuale rinvio da parte del Governo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carta, relatore.

CARTA (P.S.D.I.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io cercherò di concentrare in pochi minuti questo mio breve intervento, anche perché indubbiamente le motivazioni di questa legge se, come diceva l'onorevole Floris, questo Consiglio, non solo non ascolta...

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto.

Prego, onorevole Carta.

CARTA (P.S.D.I.), *relatore*. Dicevo che questa legge non avrebbe bisogno di essere illustrata. Vorrei semplicemente ricordare a questa Assemblea che ho presentato questa legge da Assessore al lavoro e formazione professionale, in quanto essendoci state passate le competenze dallo Stato, ed essendoci una carenza legislativa in questa materia vi era l'assoluta necessità di approvare questa norma, in quanto lo stesso Stato, il Governo, i Ministeri della sanità e della pubblica istruzione, ci avevano diffidato dal fare dei corsi che rilasciassero titoli di Stato, senza che vi fosse una nuova normativa.

Quindi vi era questa necessità. La fine della legislatura ha portato alla decadenza del disegno di legge presentato dalla Giunta Rojch, ed io ho presentato questa proposta, che avrebbe già dovuto essere presentata da questa Giunta, proprio

per sopperire ad una carenza e per poter rendere operativa l'attività delle scuole professionali che, altrimenti, non avrebbero legittimità per operare.

Nel fare questo disegno di legge abbiamo voluto poi ricordare una serie di norme, come diceva Dadea, riguardanti tutto il problema della formazione del settore parasanitario, comprendendo anche la riqualificazione e l'aggiornamento del personale già previsto nella legge 833, e in parte normato anche dall'ultimo accordo nazionale, l'aggiornamento, la riqualificazione e il passaggio di categorie che prima operavano nel settore come ausiliari (il così detto infermiere generico), che sono stati aboliti, per diventare infermieri professionali dopo la riqualificazione. Da questo deriva la necessità e l'urgenza di questa legge.

Tutte le altre considerazioni io credo che vadano respinte: la legge non è frammentaria, non tende a diventare settoriale rispetto al grande tema della formazione professionale, perché la formazione professionale nel settore sanitario è una formazione particolare, che si ispira ai principi generali della 47, ai principi generali della 845 e quindi abbiamo stabilito un fatto principale, che questo tipo di formazione va gestita dalle U.S.L.; potrà piacere o non piacere la U.S.L., ma è quella che deve creare gli operatori sanitari; il raccordo con l'università è necessario perché ci sono materie scientifiche che non possono che essere fatte all'interno delle scuole perché hanno necessità, appunto, di docenti universitari. Questo il principio ispiratore della legge.

In Commissione si è raggiunta un'intesa per salvaguardare il principio dell'unitarietà degli indirizzi, dei programmi, delle selezioni, e allo stesso tempo trovare un momento di decentramento. Tutte le altre modifiche, tutti gli altri fatti migliorativi trovati in Commissione hanno contribuito forse a rendere la legge più snella rispetto alla concezione originaria. Il nostro obiettivo non era di fare leggi demagogiche, ma di dare delle norme per rendere operativo un settore, perché diversamente l'anno prossimo sarebbe stato impossibile tenere i corsi, e non solo i corsi di aggiornamento, ma le scuole che alla fine del corso triennale rilasciano il titolo di Stato. Detto questo non mi soffermo, chiudo questo intervento. Volevo dare due risposte di passaggio

all'onorevole Murru, non per polemizzare con lui, alle domande che ha posto alla Giunta (e non spetterebbe a me rispondere), in riferimento al fondo della formazione professionale. Il controllo del fondo è presieduto da un magistrato della Corte dei Conti, e bene fa l'onorevole Murru a rivolgersi alla Corte dei Conti, inoltre il fondo e il bilancio consuntivo passano insieme al Piano, cosa che non avviene in altri settori, al vaglio della X Commissione, quando si tratta di formazione professionale.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Ma il piano finanziario prevede che venga rendicontato tutto.

CARTA (P.S.D.I.), *relatore*. Onorevole Murru, io le ho voluto dare due risposte così di passaggio, tanto perché non sembri che qui si parla chi sa di che cosa. Le ho voluto ricordare...

(Interruzione dell'Onorevole Murru).

Ma io lascio perdere le ammissioni dell'Assore del bilancio. Ho voluto semplicemente dare una risposta ad una sua curiosità che considero insana, in questo momento, e, in ogni caso, non è oggetto di questa discussione. Ci sarà modo di poter discutere anche su questo. Diciamo che ciò che ha sollevato alcune perplessità anche nella discussione in Commissione è il problema dell'articolo 16 che si è posto in questi termini: vi sono circa sette od otto persone che sono dipendenti della scuola da quando sono nate. Mentre tutte le strutture sono passate alle U.S.L., questo personale, proveniente dalla "Maria di Piemonte" che era un ente morale di cui non si è riusciti a definire esattamente la configurazione, perché era annesso all'ospedale San Giovanni di Dio, è rimasto così in sospeso. Il tentativo della norma transitoria è quello di farlo passare direttamente alla U.S.L. e su questo bisognerà prendere contatti anche col Governo, in sede di approvazione della legge. Non si è riusciti a trovare un'altra configurazione, non essendo un IPAB, perché allora avrebbe dovuto seguire, per decreto dell'Assore al personale, tutto un altro iter: essere prima trasferito al Comune e poi riassorbito con difficoltà credo molto maggiori. Da qui la neces-

IX LEGISLATURA

XXXIX SEDUTA

28 MARZO 1985

sità e il tentativo di fare questo emendamento. Sappiamo che qualche perplessità c'è, d'altro canto non è forse il modo migliore per tentare di risolvere questo problema. Faremo un tentativo, se malauguratamente questo dovesse essere oggetto di rilievo da parte del Governo, rivedremo, sotto questo profilo, la legge e si cercherà un'altra via. L'importante è sapere che questo personale non può restare in sospeso, per questo, pur con tutte le perplessità, lasciamo questo articolo prevedendo che questo personale possa essere sistemato. Onde evitare che vi siano modifiche o alterazioni di qualifiche, si è voluto precisare con un emendamento aggiuntivo a firma di Fadda, mio e di Planetta, che il personale deve restare nella qualifica originaria di assunzione, onde evitare altre complicazioni. Io concludo questo intervento, onorevole Presidente, dicendo che noi abbiamo voluto dare il nostro apporto ripresentando una legge già presentata da me come Assessore per rendere operativo il funzionamento delle scuole, cosa che sarebbe stata altrimenti impossibile, a mio parere, dato l'*ultimatum* che il Governo ci aveva posto.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che la Giunta è favorevole a questa proposta di legge. Non voglio dilungarmi più di tanto, ma vorrei dare due risposte telegrafiche all'onorevole Murru e all'onorevole Mariolino Floris che è assente in questo momento. Ho interrotto l'onorevole Murru dicendogli che è tempo di smettere di fare demagogia in quest'Aula. Noi dobbiamo confrontarci sui risultati e lei, onorevole Murru, non può parlare dei risultati perché il piano non l'ha visto. Il discorso sul ritardo del Piano di formazione professionale può essere giustificato. All'onorevole Floris devo dire due parole: in quanto ex Assessore alla formazione professionale io credo che egli finalmente abbia avuto il coraggio di fare l'autocritica.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi al mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

CHESSA, *segretario*:

TITOLO

"Norme per la formazione professionale e per l'aggiornamento degli operatori sanitari infermieristici e tecnici".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Per chiedere un semplice chiarimento all'Assessore. Io non ho capito quali sono le categorie che si devono inserire nella dizione "tecnici" dal momento che si parla di operatori sanitari infermieristici e tecnici. Quali sono i tecnici? Se per tecnici intendiamo gli ingegneri, i geometri, i legali delle strutture sanitarie, questi hanno una configurazione professionale diversa da quella che è la configurazione del personale ospedaliero vero e proprio che ha un contratto specifico e che non comprende quelle categorie speciali. Siccome non riesco a capire quali sono i tecnici vorrei che mi si illuminasse al riguardo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione il titolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 1

Oggetto

La Regione, nell'esercizio delle funzioni in

materia di formazione professionale di cui all'articolo 21, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, in attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in armonia con la legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, promuove e coordina la formazione professionale del personale sanitario infermieristico e tecnico.

La formazione degli operatori di cui alla presente legge si realizza mediante attività diretta al conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale previste dalle leggi statali nonché mediante attività di riqualificazione ed aggiornamento scientifico e culturale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CHESSA, Segretario:

Art. 2

Programmazione regionale

La Regione determina gli indirizzi della programmazione didattica della formazione professionale in modo tale da garantire l'unitarietà metodologica dell'insegnamento, la strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra apprendimento teorico e pratico.

Per conseguire tali finalità la Regione predispone piani pluriennali ed annuali di formazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CHESSA, Segretario:

Art. 3

Piani pluriennali

I piani pluriennali definiscono i fabbisogni formativi degli operatori sanitari infermieristici e tecnici in relazione alle esigenze della programmazione sanitaria regionale ed in coerenza con lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

I piani pluriennali devono indicare:

a) la previsione di massima del fabbisogno di operatori sanitari infermieristici e tecnici risultante dalle previsioni del piano sanitario regionale;

b) il tipo, il numero e la localizzazione delle scuole da utilizzare;

c) i criteri generali per l'istituzione di corsi di cui all'articolo 6, comma primo; per la partecipazione alle attività di cui all'articolo 6, comma secondo e per le iniziative di cui al terzo comma del medesimo articolo;

d) gli obiettivi e le linee generali dei corsi ed i relativi programmi, nel rispetto della legislazione vigente;

e) la previsione di massima del numero di allievi da ammettere ai corsi in relazione alle esigenze del piano sanitario regionale;

f) i criteri ed i parametri per il finanziamento delle scuole;

g) i criteri e la natura degli interventi diretti a favorire l'accesso e la frequenza alle scuole, nonché le condizioni che danno titolo alle relative agevolazioni.

Il piano pluriennale della formazione professionale degli operatori sanitari infermieristici e tecnici — predisposto dall'Assessore del lavoro sul parere dell'Assessore alla sanità e sentite le Unità sanitarie locali — costituisce parte integrante del piano sanitario regionale, è approvato secondo i tempi e le modalità proprie di questo e deve essere ricordato con gli indirizzi del piano pluriennale di cui all'articolo 11 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Sempre per chiedere dei chiarimenti che dovrebbero essermi forniti, non dico gentilmente, ma almeno correttamente dagli Assessori competenti. Io chiedo umilmente scusa se chiamo in causa gli Assessori, ma vorrei che non facessero lo gnorri, come hanno fatto precedentemente. Chiedo chiarimenti su due paragrafi dell'articolo 3. Mi si dice che i piani pluriennali devono indicare: a) la previsione di massima del fabbisogno di operatori sanitari, infermieristici e tecnici risultanti dalle previsioni del Piano sanitario regionale. La lettera e), se non vado errato, sostanzialmente ripete le stesse cose, riguarda cioè la previsione di massima del numero degli allievi da ammettere ai corsi in relazione alle esigenze del Piano sanitario regionale. Dov'è la differenza? Chiedo, per cortesia, se non si tratti di un doppione, perché potrebbe darsi che in virtù della lettera a) si ammettono ai corsi 100-1000 persone e in virtù della lettera e) se ne ammettono altre 100-1000 per fare la stessa cosa. Ecco, chiedo lumi, perché non ho capito questo. Come ho detto stamattina — e lo ripeto stasera — io non ho studiato il latino e quindi ho bisogno di essere illuminato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Ne ha facoltà.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Presidente, io credo che se l'onorevole Murru leggesse attentamente si accorgerebbe che alla lettera a) sono indicate due qualifiche: operatori sanitari infermieristici e tecnici, risultanti dalle previsioni del Piano, e dall'altra parte c'è il numero di massima, per cui nella lettera e) è previsto un numero di massima, nella lettera a) è previsto un numero per le due singole qualifiche.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 4

Piani annuali

I piani annuali regionali determinano la localizzazione e la tipologia delle iniziative formative.

I piani annuali devono indicare:

a) i cicli formativi da realizzare nell'anno e le strutture scolastiche di cui avvalersi;

b) il numero totale degli allievi da ammettere ai singoli corsi;

c) i servizi sociali garantiti agli allievi;

d) le attività di aggiornamento e di riqualificazione rivolte ai docenti;

e) i criteri di parametri per il finanziamento dell'attività formativa nonché il relativo piano finanziario.

I piani annuali sono predisposti dall'Assessore del lavoro su parere dell'Assessore alla sanità — previa consultazione delle Università, degli ordini e dei collegi professionali, delle Unità sanitarie locali e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale — e sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ciascun anno, sentita la Commissione consiliare competente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi al mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 5

Autorizzazioni

In attuazione dei piani annuali e plurienna-

li, la formazione professionale viene effettuata presso le Unità sanitarie locali e le Università convenzionate a norma dell'articolo 6, comma primo della presente legge, avvalendosi sia delle scuole preesistenti sia di quelle di nuova istituzione.

Non possono essere istituiti corsi liberi per operatori sanitari infermieristici e tecnici.

L'apertura di scuole o l'istituzione di corsi sono autorizzati con decreto dell'Assessore competente su conforme deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni degli atti di programmazione di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Con la medesima procedura potrà essere revocata l'autorizzazione qualora vengano meno le condizioni essenziali di funzionamento. In tale ipotesi la Giunta adotta i provvedimenti necessari per garantire agli allievi il regolare completamento dei corsi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 6

Compiti della Regione

In relazione a particolari esigenze la Regione può autorizzare l'istituzione di singoli corsi presso le Unità sanitarie locali ed altre strutture pubbliche, nonché presso enti ed istituti privati.

La Regione può inoltre stipulare convenzioni con le Università per le attività delle scuole dirette a fini speciali e per il loro finanziamento, nonché per quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e degli obiettivi fissati dal piano sanitario regionale.

La Regione può, altresì, istituire e gestire

direttamente — avvalendosi delle strutture esistenti — iniziative di sperimentazione didattica per il personale docente delle scuole, organizzare convegni, promuovere altre iniziative scientifiche volte ad assicurare l'aggiornamento delle conoscenze e delle tecniche nel campo sanitario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 7

Domande di autorizzazione

Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole ed alla istituzione di corsi devono essere presentate dalle Unità sanitarie locali nel cui ambito operano le scuole individuate dai piani di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge e dagli altri enti di cui all'articolo precedente all'Assessorato del lavoro entro il 30 maggio di ogni anno.

Tali domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1) deliberazione legalmente adottata dall'Amministrazione richiedente;

2) relazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento della attività didattica, le quali devono in ogni caso possedere i requisiti di cui alla legge 15 novembre 1979, n. 795;

3) indicazione dei servizi e reparti presso i quali dovrà essere effettuato il tirocinio pratico;

4) l'elenco del personale docente e di quello con funzioni di direzione della scuola e dei corsi;

5) lo Statuto e il Regolamento della scuola o dei corsi, redatti in conformità agli schemi tipo predisposti dalla Regione;

6) il numero degli allievi per ogni singolo corso ed i requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria per l'ammissione ad essi;

7) il preventivo di spesa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CHESSA, Segretario:

Art. 8

Ammissione e selezione degli allievi

L'attività formativa presso le scuole dovrà avere inizio — compatibilmente con la normativa statale — entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività formativa, l'Assessore del lavoro e formazione professionale, con proprio provvedimento ripartisce i corsi tra le scuole che hanno presentato la domanda di cui all'articolo 7, sulla base del numero di richieste pervenute.

L'ammissione degli studenti è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria per ciascun tipo di scuola o corso.

Nel caso di domande d'iscrizione in soprannumero rispetto ai posti disponibili si procede alla selezione mediante esami psicoattitudinali e prove di cultura generale. A tal fine la Giunta regionale provvederà ad emanare — su proposta degli Assessori alla sanità e del lavoro, e sentita la competente Commissione consiliare — un apposito regolamento finalizzato alla predisposizione di criteri oggettivi di selezione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 bis.

CHESSA, Segretario:

Art. 8 bis

Commissione esaminatrice

La selezione di cui al precedente articolo 8 è effettuata presso ciascuna scuola da una Commissione nominata con decreto dell'Assessore del lavoro e composta da:

— un funzionario dell'Assessorato del lavoro con funzioni di presidente;

— un funzionario dell'Assessorato all'igiene e sanità;

— il Provveditore agli studi o un suo delegato;

— il coordinatore dell'Unità sanitaria locale ove ha sede la scuola;

— il direttore della scuola;

— un rappresentante dell'Unità sanitaria locale ove ha sede la scuola;

— un rappresentante designato dal relativo collegio professionale;

— un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale ove ha sede la scuola.

Le designazioni di cui al comma primo devono essere effettuate entro 15 giorni dalla data della richiesta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 ter.

CHESSA, Segretario:

Art. 8 ter

Libretto personale professionale

All'atto della prima ammissione ad una scuola o ad un corso di formazione professionale, ad ogni allievo deve essere fornito gratuitamente un libretto personale, redatto secondo lo

schema tipo predisposto dalla Regione, in cui sarà riportato il suo curriculum formativo e professionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 9

Comitato didattico

Ad ogni scuola è preposto un direttore con qualifica di operatore professionale dirigente appartenente al profilo professionale del personale con funzioni didattico-organizzative, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ovvero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 73 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

In ogni scuola è inoltre costituito un comitato didattico presieduto dal direttore e composto dai docenti della scuola e dagli operatori sanitari presso le cui strutture si effettuano i tirocini, integrato da un allievo per ciascun anno corso, eletti dalle rispettive assemblee.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Unità sanitaria locale ove ha sede la scuola.

Il Comitato didattico programma e coordina l'attività didattica al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi formativi contenuti nei piani di studio relativi a ciascun corso, ed in particolare:

- assicura il coordinamento dell'attività didattica della scuola;
- formula proposte ai fini di migliorare il livello dei cicli formativi;
- fornisce indicazioni sulla scelta del materiale didattico e sulle strutture idonee allo svolgimento del tirocinio;
- verifica l'effettiva e corretta attuazione

dei piani di studio.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvederà a definire - nel rispetto della competenza statale e della normativa comunitaria - i criteri di organizzazione delle scuole e dei corsi, emanando apposito regolamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 10 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 10 bis.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 10 bis

Albo degli insegnanti

Presso l'Assessorato del lavoro e formazione professionale è istituito l'albo dei docenti della formazione professionale del personale sanitario, infermieristico e tecnico, redatto per singole discipline o gruppi di discipline omogenee, e contenente l'elenco nominativo degli insegnanti di materie teoriche e pratiche.

L'albo è formulato - in armonia con i requisiti previsti dalla normativa statale per ciascuna disciplina - secondo una graduatoria relativa a:

- a) il titolo di studio legalmente riconosciuto;
- b) le specializzazioni legalmente riconosciute;
- c) gli attestati di qualificazione legalmente riconosciuti;
- d) i titoli vari (pubblicazioni, ecc.);
- e) il curriculum professionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 11

Incarichi di insegnamento

Gli incarichi d'insegnamento nei corsi di qualificazione del personale sanitario infermieristico e tecnico sono conferiti dal comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale presso la quale ha sede la scuola o il corso.

Le Unità sanitarie locali potranno conferire tali incarichi esclusivamente a persone iscritte all'albo di cui all'articolo 10 bis che siano in possesso di titoli professionali omogenei con la disciplina per la quale l'incarico è conferito.

Gli aspiranti ad incarichi di docenza per i corsi di cui alla presente legge devono fare apposita domanda al comitato di gestione delle Unità sanitarie locali, corredata dalla seguente documentazione:

- titolo di studio;
- eventuali specializzazioni;
- attestati di qualificazione legalmente riconosciuti;
- Curriculum professionale;
- attestato di iscrizione all'albo di cui all'articolo 10 bis.

Gli aspiranti docenti che risultino in servizio presso una Unità sanitaria locale sede di scuola sono di preferenza assegnati alla scuola medesima, purché ciò sia compatibile con le risultanze dell'albo di cui all'articolo 10 bis della presente legge e con quanto stabilito al precedente comma secondo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 12

Attività di aggiornamento

La Regione promuove e programma l'aggiornamento dei docenti delle scuole di cui alla presente legge anche in collaborazione con l'università ed altri istituti specializzati.

La Regione promuove, altresì, iniziative sperimentali di aggiornamento avvalendosi anche della collaborazione di enti od istituti pubblici e privati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 13

Frequenza dei corsi

Il servizio di formazione professionale è gratuito e la Regione ne incentiva la frequenza.

La frequenza dei corsi di formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale.

Al fine di favorire la frequenza delle scuole disciplinate dalla presente legge, la Regione, inoltre, garantisce agli allievi l'indennità in sostituzione del reddito prevista per i corsi con finanziamento CEE, secondo i criteri e le modalità propri di essi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 14

Vigilanza

La Regione esercita la vigilanza tecnica e amministrativa sulle scuole e sui corsi previsti dalla presente legge tramite l'Assessorato del lavoro e formazione professionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 15

Finanziamento

L'attività di formazione e aggiornamento esercitata dalle Unità sanitarie locali è finanziata con l'apposita quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione per realizzare le iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, comprese le attività sperimentali di aggiornamento svolte direttamente dalla Regione o in collaborazione con enti ed istituti pubblici e privati e con l'Università.

L'eventuale spesa eccedente è finanziata con il Fondo per la formazione professionale di cui all'articolo 28 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47. Gravano, infine, sul Fondo medesimo, i contributi previsti all'ultimo comma dell'articolo 13 bis della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 16

Norma transitoria

Il personale della scuola convitto per infermieri professionali "M. di Piemonte" di Cagliari in servizio alla data del 31 marzo 1982 e che hanno ininterrottamente prestato servizio sino alla data di entrata in vigore della presente legge può essere inquadrato, a domanda, negli organici dell'Unità sanitaria locale n. 20.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numeri 1 e 2. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Fadda Paolo - Planetta - Carta:

"All'articolo 16, dopo le parole "Unità sanitaria locale n. 20", sono inserite le seguenti:

"mantenendo la stessa qualifica funzionale esistente all'atto dell'assunzione". (1)

Emendamento aggiuntivo Fadda Paolo - Planetta - Carta:

"Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente articolo 16 bis:

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione". (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carta per illustrare gli emendamenti.

CARTA (P.S.D.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

MASTROPAOLO, Assessore tecnico dell'igiene e sanità. La Giunta accoglie gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La legge sarà votata a scrutinio segreto a fine seduta.

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Assunzione di personale docente presso i Centri degli enti privati e presso i Centri regionali di formazione professionale. Modifica degli articoli 5, 6, e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, numero 7", relatore l'onorevole Cuccu.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha domandato di parlare l'onorevole Fadda Paolo. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (D.C.). Chiedo il rinvio.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Sono d'accordo.

CARTA (P.S.D.I.). Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se nessuno è contrario, la discussione del disegno di legge si intende rinviata.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA EMANUELE

Discussione del disegno di legge "Disposizioni per la sistemazione definitiva e le mobilità degli idonei iscritti nelle graduatorie tecniche regionali approvate ai sensi della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42". (49)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Disposizioni per la sistemazione definitiva e le mobilità degli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali approvate ai sensi della legge regionale 19 novembre 1982, numero 42"; relatore l'onorevole Serri.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché il relatore Serri non è in aula, ci rimettiamo alla relazione scritta.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

PALMAS (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

CHESSA, Segretario:

Art. 1

La presente legge disciplina nell'ambito territoriale della Regione la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali approvate ai sensi della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42.

Ai fini di cui al precedente comma i posti di organico disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione regionale, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di comuni e province, le aziende

municipalizzate, le unità sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di soggiorno e turismo, i consorzi o enti di bonifica, gli istituti autonomi case popolari e relativi consorzi, le opere universitarie, i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, i consorzi per le zone industriali d'interesse regionale, l'Azienda regionale sarda trasporti, l'Ente minerario sardo, l'Ente autonomo del Flumendosa, nonché presso gli enti elencati all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, sono attribuiti, entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e secondo l'ordine della graduatoria di merito, agli idonei di qualifica uguale o equiparabile che prestino servizio presso ogni singolo ente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 1. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Onida - Mulas - Marracini - Serri - Oggiano:

"Art. 1— Nel secondo comma la parola "equiparabile" è sostituita dalla parola: "corrispondente". (1)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 1 ha facoltà di parlare l'onorevole Onida.

ONIDA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 2

Dopo l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, il 75 per cento dei posti, con arrotondamento all'unità superiore, i quali risultino ancora disponibili nelle province e nei comuni, nonché tutti i posti che risultino ancora disponibili negli altri enti indicati nello stesso articolo 1, sono attribuiti, per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita l'idoneità, agli idonei che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui in appresso e prestino servizio nell'ambito territoriale della Regione, secondo l'ordine della graduatoria di merito. A tal fine, l'Amministrazione regionale pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione i posti disponibili presso gli enti di cui all'articolo 1, distinti per qualifica funzionale e profilo professionale, nonché i contingenti unici regionali, parimenti distinti per qualifica funzionale e profilo professionale, costituiti dagli idonei secondo l'ordine di iscrizione nella corrispondente graduatoria unica regionale che non abbiano trovato sistemazione in applicazione dello stesso articolo 1, i quali continuano, peraltro, a prestare servizio presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, li utilizzano. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad emanare gli occorrenti provvedimenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 3

Gli idonei, compresi nei contingenti unici regionali di cui all'articolo 2, che non siano stati ancora immessi nei ruoli degli enti, sono colloca-

ti in soprannumero, con effetto non posteriore al 1° giugno 1985, nei ruoli organici del personale di qualifica iniziale uguale o equiparabile degli enti presso i quali prestano servizio. Detti adempimenti sono comunicati all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni. Nel caso in cui presso gli enti di cui sopra non sussistano profili professionali uguali o equiparabili a quelli per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, i medesimi sono collocati in soprannumero presso gli enti che hanno nella dotazione organica profili professionali uguali o equiparabili. Nel caso in cui nelle dotazioni organiche dell'area regionale non sussistano profili professionali uguali o equiparabili rispetto a quelli per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, gli idonei medesimi continuano a prestare servizio presso i rispettivi enti di appartenenza, sino a quando non si provvederà alla istituzione, nelle dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale, degli enti provinciali per il turismo, dell'Azienda regionale sarda trasporti, dell'Ente minerario sardo, dell'Ente autonomo del Flumendosa e presso gli altri enti regionali di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, di qualifiche o profili professionali, anche ad esaurimento, uguali o equiparabili a quelli per cui hanno sostenuto i relativi esami. Nel caso in cui gli idonei al presente comma non fossero tutti inquadrati con le procedure in esso previste continuano a prestare servizio presso gli enti di appartenenza fino a quando non siano assegnati agli enti di cui all'articolo 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, a conclusione di appositi procedimenti di riqualificazione professionale che l'amministrazione regionale organizza a tale fine. Per quanto previsto dal presente comma l'amministrazione regionale è autorizzata ad emanare gli occorrenti provvedimenti.

In relazione alle effettive esigenze funzionali dei singoli enti, l'Amministrazione regionale, sentite le associazioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNICEM) e della confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, procede, con uno o più provvedimenti da

emanarsi anche in termini successivi, al trasferimento del personale soprannumerario da collocare in posti vacanti dei ruoli organici del personale di qualifica funzionale e profilo professionale uguali o equiparabili dell'ente ricevente, secondo l'ordine inverso di iscrizione nelle graduatorie.

Con le medesime modalità di cui al secondo comma, l'amministrazione regionale procede al trasferimento di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di qualifica funzionale e profilo professionale uguali o equiparabili dell'ente ricevente anche in soprannumero, in misura comunque non superiore al trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche e nell'ambito territoriale della provincia in cui l'idoneo presta servizio. Detti trasferimenti possono aver luogo entro e non oltre la data del 1° giugno 1986.

PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato presentato l'emendamento numero 2, sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Onida - Mulas - Marracini - Serri - Oggiano:

“Art. 3 – Il primo comma è così sostituito:

“Gli idonei, compresi nei contingenti unici regionali di cui all'articolo 2, che non siano stati ancora immessi nei ruoli degli enti, sono collocati in soprannumero, con effetto non posteriore al 1° ottobre 1985, nei ruoli organici del personale di qualifica iniziale uguale o equiparabile degli enti presso i quali prestano servizio. Detti adempimenti sono comunicati all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni. Nel caso in cui presso gli enti di cui sopra non sussistano profili professionali uguali o equiparabili a quelli per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, i medesimi sono collocati in soprannumero presso gli enti che hanno nella dotazione organica profili professionali uguali o equiparabili. Nel caso in cui nelle dotazioni organiche dell'area regionale non sussistano profili professionali uguali o equiparabili rispetto a quelli per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, gli idonei

medesimi continuano a prestare servizio presso i rispettivi enti di appartenenza sino a quando non si provvederà all'istituzione, nelle dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale, degli enti provinciali per il turismo, dell'Azienda regionale sarda trasporti, dell'Ente minerario sardo, dell'Ente autonomo del Flumendosa e presso gli altri enti regionali di cui all'articolo 1 comma secondo, della legge 25 giugno 1984, n. 33, di qualifiche o profili professionali, anche ad esaurimento, uguali o equiparabili a quelli per cui hanno sostenuto i relativi esami. Gli idonei di cui al presente comma, nel caso in cui non fossero tutti inquadrati con le procedure in esso previste, continuano a prestare servizio presso gli enti di appartenenza fino a quando non siano assegnati agli enti di cui all'articolo 1, a conclusione di appositi procedimenti di riqualificazione professionale che l'Amministrazione regionale organizza a tal fine, comunque non oltre il 31 dicembre 1985. Per quanto previsto dal presente comma l'Amministrazione regionale è autorizzata ad emanare gli occorrenti provvedimenti". (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

ONIDA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

MASTROPAOLO, Assessore tecnico dell'igiene e sanità. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CHESSA, Segretario:

Art. 4

Ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli, gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti a comunicare all'amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti i posti che alla predetta data risultino disponibili, fatti salvi i posti per i quali siano stati banditi, entro il 31 marzo 1985, i pubblici concorsi; nonché, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nominativo degli idonei inquadrati ai sensi dell'articolo 1.

Fino a quando non siano espletate le procedure di cui agli articoli 1 e 2, nonché del precedente comma, gli enti sopraspecificati non possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie. Il divieto per queste ultime cessa al compimento del sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si considerano disponibili, per i fini previsti dalla presente legge, i posti vacanti che, riferiti a profilo professionale uguale o equiparabili rispetto a qualifiche delle graduatorie uniche regionali, non siano destinati alle assunzioni obbligatorie in favore delle categorie protette, né ai pubblici concorsi fatti salvi a norma del primo comma.

L'equiparazione tra la qualifica della graduatoria unica regionale ed il profilo professionale esistente presso gli enti di cui all'articolo 1 è disposta d'ufficio dalla Regione, sentite le organizzazioni sindacali degli enti medesimi, avuto riguardo al titolo di studio prescritto per l'accesso per pubblico concorso al profilo in considerazione. I relativi provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 3. Se ne dia lettura.

CHESSA, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Onida - Mulas - Marracini - Serri - Oggiano:

“Art. 4 – L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

“L'equiparazione e la corrispondenza tra la qualifica della graduatoria unica regionale ed il profilo professionale esistente presso gli enti di cui all'articolo 1, è disposta d'ufficio dalla Regione, sentite le organizzazioni sindacali degli enti medesimi. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione”. (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

ONIDA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

MASTROPAOLO, *Assessore tecnico dell'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento n. 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 5

L'Amministrazione regionale e gli altri enti di cui all'articolo 1 non potranno comunque procedere ad assunzioni fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannumerari di corrispondente personale. Per le province ed i comuni, tale divieto è limitato al 75 per cento dei posti disponibili.

Fino a quando non si sia esaurito il riassorbimento di cui al precedente comma, gli enti di cui sopra sono tenuti all'aggiornamento delle disponibilità mediante comunicazione bimestrale all'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 1985.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 6

Ai fini dell'erogazione delle somme di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, l'Amministrazione regionale e gli altri enti indicati nell'articolo 1 devono provare tempestivamente, ai competenti organi dello Stato, con specifiche delibere certificative, l'adempimento di quanto stabilito nei precedenti articoli, in relazione ai termini ivi previsti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 7

Agli adempimenti che i precedenti articoli demandano all'Amministrazione regionale, provvede l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione; lo stesso nomina altresì, nei casi di inadempienza, il commissario per l'attuazione, in via sostitutiva degli adempimenti previsti dalla presente legge.

L'inquadramento in ruolo ai sensi della pre-

sente legge è disposto dal competente organo dell'ente ricevente.

Nelle ipotesi non previste dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 16 maggio 1984, n. 138, e, in quanto compatibili, nella legge regionale 19 novembre 1982, n. 42.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CHESSA, Segretario:

Art. 8

Nei confronti del personale con rapporto a tempo indeterminato a norma dell'articolo 8, comma primo, della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, che sia inquadrato ai sensi della presente legge nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale, è riconosciuto per intero, ai fini della determinazione dell'anzianità nella fascia funzionale d'inquadramento, il servizio prestato presso gli enti di cui al precedente articolo 1 in detto rapporto a tempo indeterminato, nonché quello reso per l'attuazione dei progetti predisposti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e quello prestato nella qualità di socio di cooperativa in vigenza delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge.

Il personale indicato al precedente comma continua ad essere iscritto, ai fini del trattamento previdenziale, presso l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), applicandosi per la determinazione dei contributi al Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, la norma contenuta nell'articolo 2, alinea terzo del punto 1), della legge medesima.

L'inquadramento nella fascia funzionale superiore di idoneità da parte del personale di cui all'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, è disposto,

ai soli effetti giuridici, con effetto dalla data di pubblicazione delle graduatorie uniche regionali approvate ai sensi della predetta legge. Al personale medesimo è riconosciuta, nella nuova fascia funzionale, l'anzianità di servizio posseduta nella fascia funzionale di provenienza, valutata secondo quanto previsto dall'articolo 43 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese al corrispondente personale che sia inquadrato nei ruoli degli enti indicati all'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CHESSA, Segretario:

Art. 9

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02020, 02022, 02023 e 02170 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1985 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Ai relativi oneri si fa fronte, sino al 31 dicembre 1986, con le assegnazioni dello Stato spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 7, lettera c), della legge 16 maggio 1984, n. 138 e, successivamente, con le risorse già destinate all'applicazione della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, o con eventuali ulteriori assegnazioni statali.

Con gli stessi mezzi propri si fa fronte, dal 1985, alle spese conseguenti all'applicazione dell'articolo 8, primo comma, della presente legge.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano altresì, per quanto concerne i maggiori oneri di pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione (art. 2) e di effettuazione dei procedimenti di riqualificazione professionale (art. 3), rispettivamente sui

capitoli 01015 e 02093 dei competenti stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1985 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Le previsioni di competenza dei citati capitoli 01015 e 02093 sono incrementate, nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985, rispettivamente di lire 5.000.000 e di lire 150.000.000.

A tale onere si fa fronte mediante storno della somma di lire 155.000.000 dal capitolo 03016, fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative, con conseguente riduzione della riserva indicata al punto 7 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1985.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione del disegno di legge "Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici" (62)

PRESIDENTE. Passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno che reca la discussione del disegno di legge: "Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici", relatore l'onorevole Tarquini.

Dichiaro aperta al discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tarquini, relatore. Poiché il relatore è assente, ci si rimette alla relazione scritta.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

MASTROPAOLO, Assessore tecnico dell'igiene e sanità. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

CHESSA, Segretario:

Art. 1

La Regione autonoma della Sardegna è autorizzata a concedere ai cittadini nefropatici, residenti in Sardegna e sottoposti a trattamento dialitico, sussidi:

- sotto forma di assegno mensile;
- a titolo di rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno, nei casi in cui il trattamento di dialisi sia effettuato necessariamente presso presidi di dialisi nell'ambito ospedaliero, extra ospedaliero e domiciliare ubicati in comuni diversi dal comune o frazione di residenza dei nefropatici:

- sotto forma di contributo ai nefropatici che si sottopongono ad intervento di trapianto renale, oltre al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno sostenute dai nefropatici per raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione e/o l'intervento;

- sotto forma di contributi forfettari per le spese di approntamento dei locali per il trattamento dialitico, per le spese di consumo di energia elettrica, di acqua e di consumo telefonico, sostenute dai nefropatici sottoposti al trattamento dialitico, domiciliare di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 52, e per le prestazioni dell'assistente di dialisi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CHESSA, Segretario:

Art. 2

Modalità di erogazione dei sussidi

Le domande tese all'ottenimento dei sussidi previsti dalla presente legge, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al sindaco del

IX LEGISLATURA

XXXIX SEDUTA

28 MARZO 1985

comune di residenza del nefropatico, corredate della documentazione occorrente in base alla natura di ciascun sussidio come indicato nei successivi articoli.

Il sindaco o il suo delegato, accertato il diritto del nefropatico ad ottenere il sussidio richiesto e determinatane la misura in base alle disposizioni di cui ai successivi articoli, provvede all'erogazione del sussidio stesso, per conto dell'Amministrazione regionale la quale provvede alla costituzione, presso ciascun comune di residenza dei nefropatici, di un apposito fondo con destinazione vincolata di cui al successivo articolo 17 bis.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CHESSA, Segretario:

Art. 3

Certificazione di regolarità di trattamento

E' condizione, per il godimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 1 della presente legge, il sottoporsi, con la regolarità che la propria affezione richiede, alle prestazioni sanitarie specifiche presso un presidio di dialisi ospedaliera, extra-ospedaliera o domiciliare, o presso un reparto di nefrologia o urologia ospedaliera o universitaria.

Il sanitario responsabile del presidio di dialisi, o il suo sostituto, il quale ha fornito le prestazioni di cui al primo comma, è tenuto a rilasciare una certificazione attestante la regolarità di trattamento ai nefropatici che ne facciano richiesta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CHESSA, Segretario:

Art. 4

Assegno mensile

L'assegno mensile è concesso ai nefropatici e ai trapiantati per i due anni successivi al trapianto il cui reddito, riferito alla composizione del nucleo familiare ed al netto delle ritenute di legge, non superi le seguenti misure annue:

a) lire 12.000.000 per nucleo familiare fino a due persone;

b) lire 16.000.000 per nucleo familiare fino a quattro persone;

c) lire 20.000.000 per nucleo familiare oltre quattro persone.

Per nucleo familiare, ai fini della presente legge, deve intendersi:

— nel caso di nefropatico coniugato, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dal coniuge e dai figli in base alle norme vigenti;

— nel caso di nefropatico minorenne celibe o nubile, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dai genitori e dai fratelli che risultino a carico del capo famiglia in base alle norme vigenti;

— nel caso di nefropatico maggiorenne celibe o nubile, quello composto dal solo nefropatico, ancorché convivente con altri familiari.

Ai fini del presente articolo, il reddito netto annuo, riferibile al nefropatico, è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da partecipazioni ad utili societari, da pensioni e da rendite immobiliari del nefropatico stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi nel caso di nefropatico coniugato; del nefropatico stesso, dei genitori e dei fratelli minori che risultino a carico del capo famiglia, nel caso di nefropatico minorenne celibe o nubile; del solo nefropatico, ancorché convivente con altri familiari, nel caso di nefropatico maggiorenne celibe o nubile.

La misura dell'assegno mensile è così determinato:

a) lire 300.000 ai nefropatici con reddito netto effettivo annuo non superiore a lire 5.000.000;

b) lire 200.000 ai nefropatici compresi nelle fasce di reddito di cui alle lettere a), b), c), e d) del primo comma del presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CHESSA, Segretario:

Art. 5

Domanda per l'assegno mensile

Gli interessati che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge dovranno, per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e per il suo ottenimento, allegare alla domanda di cui all'articolo 2 della presente legge, i seguenti documenti in carta libera:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza e stato di famiglia in data non anteriore a tre mesi da quello della domanda;

c) certificato medico attestante lo status di nefropatico sottoposto a regolare trattamento dialitico, rilasciato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge;

d) certificato rilasciato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante il reddito complessivo netto annuo del nucleo familiare sulla base dell'ultima denuncia presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia in caso di dichiarazione congiunta che in caso di dichiarazione separata; o la relativa dichiarazione sostitutiva resa sotto la personale responsabilità del richiedente nelle forme di legge e corredata dai modelli di reddito ufficiale; ovvero ogni altra documentazione attestante lo stato di bisogno rilasciata dagli organi competenti ai sensi di legge;

e) dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, da cui risulti per il richiedente l'insussistenza del diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CHESSA, Segretario:

Art. 6

Rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno

I rimborsi delle spese di viaggio, di trasporto e di soggiorno sostenute per il trattamento di dialisi sono concessi ai nefropatici che non abbiano diritto a rimborsi, per lo stesso titolo, da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.

Il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto è corrisposto:

— nella misura del cento per cento del costo del biglietto di viaggio sui mezzi pubblici, ovvero nella misura pari a un quinto del costo di un litro di benzina super a chilometro per l'uso dell'automezzo privato, ai nefropatici che si recano in comuni della Sardegna diversi dal comune o frazione di residenza per l'effettuazione del trattamento dialitico;

— nella misura del cento per cento del costo del biglietto di viaggio sui mezzi pubblici ai nefropatici, anche per l'accompagnatore la cui necessità risulta da attestazione sanitaria, che si recano fuori dalla Sardegna, per mancanza di posti rene nell'Isola, per l'effettuazione del trattamento dialitico. Sono rimborsabili, in pari misura, le spese di viaggio sostenute per trasferimenti da un centro di dialisi ad altri della Penisola.

Sono escluse da rimborso le spese di viaggio da e per la Sardegna, e per trasferimenti da un centro di dialisi ad un altro, che non risultino connesse al trattamento dialitico presso un centro di dialisi della Penisola.

Il rimborso delle spese di soggiorno è corrisposto:

a) nella misura di lire 10.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti almeno 15 chilometri dal comune o frazione di residenza;

b) nella misura di lire 20.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti da 30 a 90 chilometri dal comune o frazione di residenza;

c) nella misura di lire 30.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che necessitano di recarsi presso presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti oltre 90 chilometri dal comune o frazione di residenza;

d) nella misura di lire 40.000, per ogni giorno di dialisi ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico ubicati fuori dalla Sardegna.

Nei casi in cui il nefropatico abbia necessità dell'accompagnatore, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal responsabile del presidio di dialisi, o da un suo sostituto, competente per territorio, l'importo dell'indennità di soggiorno di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

Il rimborso delle spese di soggiorno non viene corrisposto al paziente nel caso il trattamento dialitico sia effettuato in regime di ricovero presso il presidio, per tutta la durata del ricovero stesso.

Ai fini della corresponsione del rimborso delle spese di soggiorno si computano come giornate:

— i giorni nei quali si effettua il trattamento dialitico ambulatoriale, ovvero il controllo periodico, presso un presidio di dialisi ubicato in Sardegna, dei nefropatici in trattamento dialitico domiciliare o peritoneale;

— i periodi di permanenza dei nefropatici nel comune sede del presidio di dialisi ove essi effettuano il trattamento. Vengono computati

come giornata anche i giorni intermedi tra le sedute di dialisi, qualora i nefropatici non effettuino il rientro a domicilio lo stesso giorno del trattamento, sulla base di certificazione medica rilasciata dal responsabile del presidio di dialisi o da un suo sostituto che lo sconsigliano per le sue condizioni di salute;

— i giorni di effettuazione del trattamento dialitico e quelli intermedi, per i nefropatici che effettuano il trattamento presso centri di dialisi ubicati fuori della Sardegna.

Sono esclusi dai benefici previsti dal presente articolo i nefropatici che rifiutano di sottoporsi al trattamento dialitico presso il presidio di dialisi più vicino al comune o frazione di residenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CHESSA, *Segretario:*

Art. 7

Domanda per il rimborso delle spese di viaggio trasporto e soggiorno

Gli interessati che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge dovranno, per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno in relazione all'effettuazione della dialisi e per il suo ottenimento, allegare alla domanda di cui al precedente articolo 2, oltre ai documenti indicati alle lettere a), b), c), d), ed e) dell'articolo 5, e solo se questi non sono già stati presentati allo stesso titolo ivi considerato, anche:

1) la documentazione delle spese di viaggio sostenute (biglietti di viaggio su mezzi pubblici) o la dichiarazione di avere usufruito di autovetture private con specificazione del tipo di autovettura, dell'itinerario, dei chilometri percorsi, del proprietario, e del numero di targa dell'autovettura stessa; nel caso che il proprietario del-

l'autovettura sia persona diversa dal richiedente, tale dichiarazione deve essere avallata dalla persona indicata come proprietario. Il rimborso chilometrico si intende calcolato sulla distanza minima esistente tra il comune o frazione di residenza e quello dove è ubicato il presidio di dialisi presso il quale deve essere effettuato il trattamento in base alla rete viaria statale e/o provinciale di collegamento;

2) certificazione, rilasciata dal sanitario responsabile del presidio di dialisi o da un suo sostituto, che ha fornito le prestazioni, attestante la durata del trattamento e la non costanza dello stesso con il regime di ricovero;

3) attestazione sanitaria da cui risulti la necessità dell'accompagnatore per il nefropatico che deve effettuare o che ha effettuato la dialisi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7 bis.

CHESSA, Segretario:

Art. 7 bis

Lista di prenotazione dei posti rene

Ciascun Centro di dialisi ospedaliera ed extra-ospedaliera, con esclusione di quella domiciliare, tengono costantemente aggiornata la lista di prenotazione dei posti rene e vi si attengono rigorosamente nell'accettazione dei pazienti, seguendo l'ordine cronologico di prenotazione il quale è dato dal giorno di inizio del trattamento dialitico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CHESSA, Segretario:

Art. 8

Contributo per interventi di trapianto renale

Il contributo per gli interventi di trapianto renale è concesso ai nefropatici che non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo, da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma è integrativo rispetto agli oneri eventualmente sopportati dalla Regione per il ricovero ospedaliero, i trattamenti ambulatoriali e l'intervento operatorio e viene erogato nella misura di lire 2.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CHESSA, Segretario:

Art. 9

Domanda per il contributo per interventi di trapianto

Gli interessati che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge dovranno, per riconoscimento del diritto al contributo per l'intervento di trapianto renale e per il suo ottenimento, allegare alla domanda di cui al precedente articolo 2, oltre ai documenti previsti alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 5, e solo se questi non sono già stati presentati allo stesso titolo ivi considerato, anche la documentazione sanitaria comprovante l'avvenuta operazione di trapianto, rilasciata dalla struttura autorizzata che ha effettuato l'intervento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

IX LEGISLATURA

XXXIX SEDUTA

28 MARZO 1985

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 10

Rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto

Il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno, sostenute per raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione e/o l'intervento di trapianto renale, è concesso ai nefropatici e ai trapiantati che non abbiano diritto a rimborsi, per lo stesso titolo, o a trasporto gratuito da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.

Il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto, di cui al presente articolo, è corrisposto nella misura del cento per cento del costo del biglietto di viaggio sui mezzi pubblici ai nefropatici, anche per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo la cui necessità risulti da attestazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica che si recano fuori della Sardegna, per carenza di strutture nell'Isola, per raggiungere il centro dove si esegue la tipizzazione tissutale e/o l'intervento di trapianto renale e per il rientro al comune o frazione di residenza; ovvero nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super a chilometro per l'uso di automezzo privato, ai nefropatici che si recano in comuni della Sardegna, diversi dal comune o frazione di residenza per lo stesso scopo.

Il rimborso delle spese di soggiorno è corrisposto:

— ai nefropatici che necessitano di recarsi presso un centro in cui si esegue la tipizzazione e/o l'intervento di trapianto renale, ubicato in Sardegna, nella misura di lire 20.000. E' corrisposto inoltre nella stessa misura per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di

organo. Il rimborso è corrisposto per ognuno dei giorni ritenuti strettamente necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o da un suo sostituto;

— ai nefropatici che necessitano di recarsi presso un centro in cui si esegue la tipizzazione e/o l'intervento di trapianto renale, ubicato fuori dalla Sardegna, nella misura di lire 40.000. E' corrisposto inoltre nella stessa misura per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo. Il rimborso è corrisposto per ognuno dei giorni ritenuti strettamente necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o da suo sostituto;

— ai trapiantati che necessitano di recarsi presso il centro ove è avvenuto l'intervento di trapianto per i controlli ritenuti necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o da suo sostituto.

In caso di decesso del nefropatico il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno di cui ai commi precedenti, verrà corrisposto agli aventi diritto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 11

Domanda per il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto

Gli interessati che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge, per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio o di trapianto e di soggiorno e per il suo ottenimento, in relazione alla tipizzazione e/o trapianto renale, dovranno allegare alla domanda di cui al precedente articolo 2, oltre ai documenti indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del-

l'articolo 5, e solo se questi non sono già stati presentati allo stesso titolo ivi considerato, ed oltre ai documenti di cui al numero 1) dell'articolo 7, anche:

1) documentazione sanitaria comprovante l'avvenuta effettuazione della tipizzazione e/o dell'operazione di trapianto e della durata del ricovero del paziente;

2) attestazione sanitaria da cui risulti la necessità per il nefropatico di essere accompagnato dal suo eventuale donatore d'organo e/o da un altro accompagnatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

CHESSA, Segretario:

Art. 12

Contributi per dialisi domiciliare

I contributi forfettari per le spese di approntamento dei locali per il trattamento dialitico domiciliare, per le spese di consumo di energia elettrica, di acqua e di consumo telefonico e per le prestazioni dell'assistente di dialisi sono concessi ai nefropatici:

a) che siano sottoposti al trattamento dialitico domiciliare di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 52, nonché al regolamento di esecuzione della medesima, ed alle eventuali successive modificazioni ed integrazioni;

b) che non abbiano diritto ad analoghi interventi, per lo stesso titolo, da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.

I contributi di cui al precedente comma escludono il diritto ad usufruire contemporaneamente dei benefici previsti all'articolo 6 della presente legge e sono erogati nelle seguenti misure:

— lire 2.000.000, quale contributo forfet-

tario fisso per le spese di approntamento dei locali ove si effettua la dialisi;

— lire 250.000 fisse mensili, per i mesi in cui è effettuata la dialisi domiciliare a titolo di contributo per le spese di solo consumo telefonico, di acqua e di energia elettrica;

— lire 150.000 mensili per l'assistenza di emodialisi, e dialisi peritoneale, regolarmente autorizzato e designato dal malato uremico cronico ai sensi della vigente legislazione regionale in materia, che assiste l'uremico durante la dialisi domiciliare, per ogni giorno in cui viene effettuata la dialisi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

CHESSA, Segretario:

Art. 13

Domanda per i contributi per la dialisi domiciliare

Gli interessati che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge dovranno, per il riconoscimento del diritto ai contributi forfettari, di cui al precedente articolo 12, e per il loro ottenimento, allegare alla domanda di cui al precedente articolo 2, oltre ai documenti previsti alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 5, e solo se questi non sono già stati presentati allo stesso titolo ivi considerato, anche:

a) autorizzazione all'esecuzione della dialisi domiciliare, rilasciata dal servizio di emodialisi presso il quale il paziente ed il suo assistente hanno seguito il corso di addestramento, ai sensi della vigente normativa regionale;

b) certificato attestante la sussistenza di tutti i requisiti ai sensi degli articoli 6, 7 e 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 settembre 1977, n. 127;

c) documentazione quietanzata ai sensi di legge delle spese sostenute per l'approntamento dei locali per il trattamento dialitico, ivi compresi riattamenti, ristrutturazioni ed attrezzature;

d) attestazione del sanitario responsabile del presidio di dialisi, cui fa riferimento il servizio di dialisi domiciliare, o del suo sostituto, circa la regolare effettuazione della dialisi stessa e l'assistenza prestata all'uremico cronico dal suo assistente durante la dialisi, nell'arco di ciascun mese.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 14

Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge, per il periodo compreso tra l'11 novembre 1976 e l'entrata in vigore della presente legge, il contributo forfettario per le spese di approntamento dei locali destinati alla dialisi domiciliare è concesso, nella misura di lire 2.000.000, a tutti gli uremici cronici residenti in Sardegna nello stesso periodo, che abbiano effettuato la dialisi domiciliare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 15

Contributo all'Associazione sarda emodializzati

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Associazione sarda emodializzati con decreto dell'Assessore all'igiene e sanità, sentita la Giunta regionale un contributo annuale per le attività istituzionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 16

Domanda per il contributo all'A.S.E.

L'Associazione sarda emodializzati, per poter usufruire del contributo di cui al precedente articolo 15, deve presentare domanda in carta legale, a firma del Presidente regionale della stessa, entro il 15 novembre di ogni anno, all'Assessorato regionale all'igiene e sanità. L'Associazione sarda emodializzati deve inoltre presentare la seguente documentazione:

a) copia autentica del proprio statuto e regolamento, e delle eventuali successive modificazioni;

b) documentazione o piano finanziario annuale relativi alla spesa per la quale si chiede il contributo;

c) rendiconto entro il termine stabilito nel decreto di concessione del contributo stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 17 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 17 bis.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 17 bis

Fondo regionale

Il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge è costituito presso ciascun comune interessato con un accreditamento iniziale non superiore a sei dodicesimi dell'ammontare complessivo annuale dei benefici presuntivamente erogabili in favore dei nefropatici ivi residenti al 31 dicembre 1984.

Il fondo viene reintegrato all'inizio di ogni semestre, o prima se esaurito, sulla base dei rendiconti che i comuni trasmettono, di norma, trimestralmente all'Assessorato regionale all'igiene e sanità, corredati della sola documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti ai nefropatici.

L'accreditamento iniziale costitutivo di ciascun fondo e le successive reintegrazioni sono disposti con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

L'articolo 18 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 19.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 19

Norma finanziaria

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985, sono apportate le seguenti variazioni:

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria).

lire 635.000.000

mediante pari riduzione della riserva indicata al punto 7) della tabella A, allegata alla legge finanziaria 1985.

12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO ALL'IGIENE E SANITA'

In diminuzione

Capitolo 12054 - (denominazione variata) - Erogazioni ai Comuni delle somme occorrenti per la corresponsione degli assegni mensili ai nefropatici, per il rimborso delle spese di viaggio, o di trasporto, o di soggiorno ai nefropatici che effettuano un trattamento dialitico presso presidi di dialisi ubicati fuori del comune o frazione di residenza, per la corresponsione di un contributo e per il rimborso delle spese di viaggio, o di trasporto o di soggiorno ai nefropatici che si sottopongono a tipizzazione e/o intervento di trapianto renale, per la corresponsione di contributi forfettari nelle spese di approntamento dei locali per il trattamento dialitico, nelle spese di consumo di energia elettrica, di acqua, di telefono sostenute dai nefropatici sottoposti a trattamento dialitico domiciliare e per le prestazioni dell'assistente di dialisi (artt. 1, 4, 6, 8, 10 12, della presente legge.

lire 550.000.000

Nella categoria di programma 12.04 sono istituiti i seguenti capitoli, con gli stanziamenti a fianco degli stessi indicati:

Capitolo 12057 - (nuova istituzione)
1.1.1.4.1.2.08.08 - Contributi forfettari fissi agli uremici cronici residenti in Sardegna per le spese di approntamento dei locali destinati alla

dialisi domiciliare, per il periodo dall'11 novembre 1976 al 31 dicembre 1984 (art. 14 della presente legge).

lire 60.000.000

Capitolo 12058 - (nuova istituzione)
1.1.1.6.2.2.08.08. - Contributo annuo all'Associazione sarda emodializzati (art. 15 della presente legge).

lire 25.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli di bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti del bilancio per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo apporva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19 *bis*.

CHESSA, Segretario:

Art. 19 *bis*

Norma finale

Sono abrogate le leggi regionali 1° giugno 1979, n. 45, e 27 luglio 1981, n. 21.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Atzeni. Ne ha facoltà.

ATZENI (D.C.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, prendo brevemente la parola per fare una dichiarazione di voto per conto del gruppo della Democrazia Cristiana sul disegno di legge all'esame del Consiglio.

La difficile e talvolta drammatica condizione del nefropatico è purtroppo ormai nota alla generalità delle persone e quindi ritengo anche al mondo politico. Non è peraltro la prima volta che tale problema viene affrontato in questa sede. Già in passato l'esame di varie leggi sull'argomento, dalle quali discende l'iniziativa in esame, ha impegnato il Consiglio regionale. In Commissione sanità sono state più volte af-

frontate e discusse le problematiche riguardanti il delicato problema delle nefropatie in Sardegna e spesso ciò è avvenuto anche in presenza degli stessi interessati. Proprio a seguito di tali confronti, talvolta vivaci e sofferti, dei suggerimenti e degli apporti di esperienze, emersi in tali circostanze, oggi possiamo esitare una normativa organica e compiuta. Soprattutto possiamo dire, senza tema di smentita, che tale impegno serio e continuo, in un rapporto di fattiva collaborazione con l'associazione degli emodializzati, ha portato nel tempo ad un miglioramento della situazione generale.

Grazie all'intelligente e lungimirante linea politica in questo settore, portata avanti da diversi anni dalle Giunte pentapartitiche che hanno preceduto l'attuale, oggi possiamo affermare di non avere nemmeno un paziente costretto a recarsi fuori dalla Sardegna per effettuare il trattamento dialitico. Abbiamo vinto la battaglia contro questo penoso ed avvilente pendolarismo per la sopravvivenza, come pure è sulla buona strada — e speriamo possa fare ulteriori passi avanti — la soluzione del problema del trapianto renale. Il nuovo modo di affrontare il problema, puntando sulla prevenzione e sulla deospedalizzazione, ha consentito di raggiungere l'obiettivo della sempre maggiore autosufficienza del paziente. Infatti sono sempre più numerosi i nefropatici che possono praticare la dialisi comodamente nel loro domicilio, assistiti da un familiare o da una persona di fiducia, evitando i disagi del trattamento ospedaliero.

L'esperienza dimostra peraltro che i malati curati con la dialisi extra ospedaliera hanno una qualità di vita e indici di sopravvivenza molto elevati. C'è da aggiungere inoltre che la dialisi domiciliare, sebbene comporti una spesa iniziale rilevante dovuta al costo del rene artificiale, determina nel tempo un risparmio, in termini soprattutto di personale, di circa il 30 per cento della spesa rispetto alla dialisi ospedaliera tradizionale. Vale la pena di sottolineare infine che con il trattamento a domicilio i pazienti evitano anche notevoli perdite di ore lavorative in quanto questo può venire effettuato nelle ore libere della giornata. Inserendosi in tale logica il disegno di legge all'approvazione del Consiglio —

sostanzialmente migliorato ed integrato dalla Commissione sanità, che lo ha approvato all'unanimità — punta ad incentivare la dialisi extraospedaliera prevedendo facilitazioni sia dal punto di vista economico che dal punto di vista pratico. Ai pazienti che effettuano il trattamento a domicilio sono infatti concessi contributi forfettari per le spese di approntamento dei locali, un contributo fisso mensile per le spese telefoniche, di consumo di acqua e di energia elettrica, ed un contributo mensile per le prestazioni fornite dall'assistente del paziente.

Trova pienamente d'accordo il gruppo della Democrazia Cristiana l'iniziativa di prevedere la concessione di un contributo annuale all'Associazione sarda emodializzati per consentire alla stessa di svolgere nel modo migliore la propria attività in favore della categoria che rappresenta e tutela, attività che tale associazione svolge da anni con impegno e sacrificio non indifferenti. Tale iniziativa — occorre però dirlo subito — non potrà rimanere riservata soltanto all'Associazione sarda degli emodializzati, ma dovrà essere ripresa ed estesa a favore di tutte le altre benemerite associazioni che, al pari di essa, svolgono funzioni sociali e umanitarie di notevole rilevanza come quella dei talassemici, degli emofilici, degli emolinfopatici, dei cardiopatici, degli handicappati. Il Gruppo democristiano, sempre attento e sensibile ai problemi delle categorie più deboli, anche in questa circostanza ha dato il proprio prezioso contributo adoperandosi per garantire le esigenze dei destinatari delle norme nella maniera più giusta e completa. E' da questi intendimenti — è opportuno rilevarlo — che nasce la proposta di portare da 150 a 250 mila lire mensili il contributo a favore dei nefropatici che praticano la dialisi domiciliare, in considerazione del fatto che le spese di telefono, luce ed acqua che essi devono affrontare sono molto gravose, e di estendere la concessione del contributo forfettario di lire 2 milioni a tutti i pazienti che hanno installato il rene a domicilio negli anni passati, indipendentemente dal reddito familiare. Sempre per venire incontro alle necessità della categoria è stato meglio definito il rapporto

tra tetto di reddito e composizione dei nuclei familiari. Non può passare sotto silenzio l'impegno portato avanti da tutte le forze politiche per un'approvazione in tempi brevissimi del provvedimento in sede di Commissione sanità, al fine di evitare ritardi nell'applicazione delle provvidenze in esso contenute.

D'altro canto tutti noi siamo profondamente convinti che è proprio sulla capacità di affrontare e risolvere i problemi delle categorie più svantaggiate che si misura il grado di civiltà e di progresso di una società ed è partendo da tale presupposto che assicuriamo il voto favorevole a questo disegno di legge di grande rilevanza sociale e di estrema urgenza per la categoria di ammalati ad esso interessati.

Il voto favorevole che il gruppo D.C. darà compatto non può e non deve essere però interpretato come consenso o fiducia a questa Giunta regionale. Il giudizio negativo sulla stessa, più volte espresso da miei autorevoli colleghi in questa aula e fuori, rimane immutato perché noi non ne condividiamo il quadro politico e la linea programmatica, e ne denunciavamo l'assoluta mancanza di iniziative.

PRESIDENTE. ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Lapidario, Presidente. Io seguo i lavori del Consiglio regionale con una certa non dico diligenza, ma con una certa attenzione, e ho l'abitudine alla fine della discussione dei provvedimenti di dire: M.S.I. sì - M.S.I. no. Noi diciamo sì a questo provvedimento di legge perché è un provvedimento altamente umanitario e perché finalmente qualcosa di buono nel marasma del nullismo è emerso. Questo non significa niente però, perché se il buon mattino si vede dalle prime ore, io dico che le prime ore sono molte nebulose con piogge a dirotto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.C.I.). Molto brevemente, signor Presidente, per dichiarare il nostro voto

favorevole al disegno di legge presentato dalla Giunta. Noi non possiamo non rilevare anche in questa occasione che sui temi non solo della sanità, ma soprattutto sui temi del rispetto dell'uomo e della salvaguardia della persona umana, anche oggi in questo Consiglio regionale abbiamo evidenziato significative convergenze.

Queste convergenze si sono già manifestate nel corso della discussione del Piano sanitario regionale; sono continuate per quanto riguarda la formazione professionale degli operatori sanitari. Questo disegno di legge unifica due leggi regionali, la 45 e la 21, prevede le provvidenze già in esse contenute, le amplifica e le migliora per alcuni aspetti estremamente importanti, soprattutto per quanto riguarda l'incentivazione a favore della dialisi domiciliare. Detto questo, non possiamo non rilevare però che il futuro, per quanto riguarda i nefropatici, non può essere affidato solo ed esclusivamente all'intervento dialitico. Due, a nostro avviso, sono le strade che devono essere seguite. Una è quella della prevenzione, e in questa direzione penso che vada quanto contenuto all'interno del Piano sanitario regionale, attraverso un potenziamento dei servizi di nefrologia come unica possibilità di prevenzione dell'insufficienza renale cronica che porta poi ineluttabilmente all'intervento dialitico. L'altra strada da seguire io penso sia quella dei trapianti renali e conseguentemente prima della loro tipizzazione, ed in questo senso io penso debba andare l'intervento contenuto all'interno del Piano regionale. Detto questo, annunciamo il nostro voto favorevole sul disegno di legge a favore dei nefropatici.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 19 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione del testo unificato delle proposte di legge: "Interventi straordinari per l'esercizio di collegamenti marittimi e aerei di interesse regionale da effettuare con mezzi veloci" (2); "Contributi per l'esercizio di servizi di linea marittima su mezzi rapidi" (73), col titolo: "Contributi ad imprese o enti operanti nell'isola che esercitino servizi di linee marittime con mezzi veloci

per trasporti collettivi di carattere pubblico"; e della proposta di legge n. 31 e dei disegni di legge 49 e 62.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge numeri 2 e 73 concernenti: "Contributi ad imprese o enti operanti nell'Isola che esercitino servizi di linea marittima con mezzi veloci per trasporti collettivi di carattere pubblico; della proposta di legge numero 31 concernente: "Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici e per l'aggiornamento obbligatorio del personale del servizio sanitario", col titolo così modificato: "Norme per la formazione professionale e per l'aggiornamento degli operatori sanitari infermieristici e tecnici"; del disegno di legge numero 49 concernente: "Disposizioni per la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali approvate ai sensi della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42"; del disegno di legge numero 62 concernente: "Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici".

Risultato della votazione sul testo unificato delle proposte di legge numeri 2 e 73:

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge numeri 2 e 73:

presenti	70
votanti	69
astenuti	1
maggioranza	35
favorevoli	47
contrari	22

(Il Consiglio approva).

Risultato della votazione sulla proposta di legge numero 31.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della

votazione sulla proposta di legge numero 31:

presenti	70
votanti	69
astenuti	1
maggioranza	35
favorevoli	60
contrari	9

(Il Consiglio approva).

Risultato della votazione sul D.L. n. 49.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge numero 49:

presenti	70
votanti	69
astenuti	1
maggioranza	35
favorevoli	64
contrari	5

(Il Consiglio approva).

Risultato della votazione sul D.L. n. 62.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge numero 62:

presenti	70
votanti	69
astenuti	1
maggioranza	35
favorevoli	67
contrari	2

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle quattro votazioni:

Aresti - Asara - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Manunza - Marracini - Melis - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura -

Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu V. - Palmas - Pes - Pigliaru - Pili - Porcu - Pubusa - Rais - Randazzo - Rojch - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus M. C. - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Sanna).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu sull'ordine del giorno. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Per chiedere l'inserimento all'ordine del giorno, di un disegno di legge che ha avuto il parere della Commissione finanze questo pomeriggio, ed esattamente il disegno di legge numero 64: "Determinazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza e dei rimborsi spesa ai presidenti, vicepresidenti e componenti dei Comitati di controllo sugli enti locali".

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni, la richiesta dell'onorevole Barranu si intende accolta. Il disegno di legge sarà inserito all'ordine del giorno e verrà messo in discussione e sottoposto alla votazione subito dopo le nomine, non essendo ancora pronto per poter essere distribuito ai consiglieri.

Elezione di un rappresentante del Consiglio regionale nel Consiglio provinciale scolastico di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari (art. 3, terzo comma, lettera I)

D.P.G.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora: elezione di un rappresentante del Consiglio regionale nel Consiglio provinciale scolastico di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

Il Consiglio deve procedere all'elezione di un proprio rappresentante presso i quattro Consigli scolastici provinciali della Sardegna, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, lettera I, del D.P.G.R. 31 maggio 1974, n. 416. Ogni consi-

IX LEGISLATURA

XXXIX SEDUTA

28 MARZO 1985

gliere riceverà una scheda per l'indicazione delle province, ed accanto a ciascuna indicherà un solo nominativo; risulteranno eletti coloro che per ciascuna provincia avranno ottenuto il maggior numero dei voti.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	67
astenuti	2
votanti	65

Hanno ottenuto voti: Giuseppe Cusinu, 36; Gianni Onali, 35; Luigi Sanna, 35; Matteo Marteddu, 25.

Vengono proclamati eletti nel collegio scolastico di Cagliari Onali Gianni; di Nuoro Marteddu Matteo; di Oristano Sanna Luigi; di Sassari Cusinu Giuseppe.

(Hanno preso parte alla votazione: Aresti - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Villio - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Catta - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Falchi - Floris - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Ladu Salvatore - Lai - Lorelli - Loretto - Manunza - Marracini - Melis - Meru Salvatore - Moi - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Oggiano - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu Velio - Palmas - Pigliaru - Pili - Porcu - Pubusa - Rais - Randazzo - Rojch - Sanna Carlo - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si sono astenuti: il Presidente Sanna - Manoni).

Elezioni di nove esperti (sei effettivi e tre supplenti) in materie giuridiche amministrative, sanitarie, tecniche e di assistenza sociale quali componenti, per ciascuno dei comitati di controllo di Cagliari, Iglesias, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'elezione di nove esperti (sei effettivi e tre supplenti) in materie giuridiche-amministrative, sanitarie, tecniche e di assistenza sociale, quali componenti, per ciascuno dei Comitati di controllo di Cagliari, Iglesias, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio.

Il Consiglio regionale deve procedere, a norma dell'articolo 3, commi 1 e 4 della legge regionale 23 ottobre '78, n. 62, all'elezione tra i cittadini eleggibili a consigliere regionale, che non siano incompatibili ai sensi dell'articolo 8 della citata legge regionale, di nove esperti, di cui sei effettivi e tre supplenti, nelle discipline giuridiche-amministrative, sanitarie, tecniche e in materia di assistenza sociale, per la composizione dei Comitati di controllo sugli atti degli enti locali. Ciascun consigliere può esprimere quattro preferenze per l'elezione dei membri effettivi e due per i supplenti. Risulteranno eletti i sei effettivi e i tre supplenti che otterranno il maggior numero dei voti; a parità di voti verrà proclamato eletto il più anziano d'età. A mente del 4° comma del citato articolo 3, dovrà procedersi con votazioni separate, rispettivamente per i membri effettivi e per quelli supplenti. Si procede ora con votazione multipla, ma con scheda distinta, all'elezione dei sei membri effettivi e dei tre supplenti dei Comitati di controllo di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari Iglesias, Lanusei, Tempio.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sull'elezione dei membri effettivi del Comitato di controllo di Cagliari.

presenti	66
astenuti	2
votanti	64
schede bianche	2

Hanno ottenuto voti: Pintus Giuseppe, 35; Fulgheri Antonio, 34; Isola Fausto, 34; Concas Bruno, 34; Fois Lucio, 23; Manigas Marco, 23. Vengono proclamati eletti: Pintus Giuseppe, Fulgheri Antonio, Isola Fausto, Concas Bruno, Fois Lucio, Manigas Marco.

IX LEGISLATURA

XXXIX SEDUTA

28 MARZO 1985

Proclamo il risultato della votazione sull'elezione dei membri effettivi del Comitato di controllo di Sassari.

presenti	66
astenuti	2
votanti	64
schede bianche	2

Hanno ottenuto voti: Dettori Fulvio, 35; Mura Antonio, 34; Castellaccio Nino, 34; Piredda Giuseppe, 34; Corda Michele, 23; Bazzoni Giuseppe, 23.

Vengono proclamati eletti: Dettori Fulvio, Mura Antonio, Castellaccio Nino, Piredda Giuseppe, Corda Michele, Bazzoni Giuseppe.

Proclamo il risultato della votazione sull'elezione dei membri effettivi del Comitato di controllo di Nuoro.

presenti	66
astenuti	2
votanti	64
schede bianche	2

Hanno ottenuto voti: Muravera Salvatore, 35; Palermo Lorenzo, 32; Casula Enzo, 34; Sanna Sebastiano, 34; Coronas Fabio, 23; Gungui Pasquale, 22; Lisi, 1.

Vengono proclamati eletti: Muravera Salvatore, Palermo Lorenzo, Casula Enzo, Sanna Sebastiano, Coronas Fabio, Gungui Pasquale.

Proclamo il risultato della votazione sull'elezione dei membri effettivi del Comitato di controllo di Oristano.

presenti	66
astenuti	2
votanti	64
schede bianche	2

Hanno ottenuto voti: Bonesu Angelo Gaviano, 35; Piga Alfonso, 34; Sechi Francesco Ottavio, 34; Mascia Alberto, 34; Carta Mario, 23; Falqui Vincenzo, 23.

Vengono proclamati eletti: Bonesu Angelo Gaviano, Piga Alfonso, Sechi Francesco Ottavio, Mascia Alberto, Carta Mario, Falqui Vincenzo.

Proclamo il risultato della votazione sull'elezione dei membri effettivi del Comitato di controllo di Iglesias.

presenti	66
astenuti	2
votanti	64
schede bianche	2

Hanno ottenuto voti: Rondelli Walter, 35; Cossu Bruno, 34; Erdas Orazio, 34; Orgiana Benito, 34; Contini Giuseppe, 23; Mazzeda Giuseppe, 23.

Vengono proclamati eletti: Rondelli Walter, Cossu Bruno, Erdas Orazio, Orgiana Benito, Contini Giuseppe, Mazzeda Giuseppe.

Proclamo il risultato della votazione sull'elezione dei membri effettivi del Comitato di controllo di Tempio.

presenti	66
astenuti	2
votanti	64
schede bianche	2

Hanno ottenuto voti: Tamponi Giovanni, 38; Sotgiu Franco, 34; Faedda Antonio, 34; Filiziu Giorgio, 34; Panu Tommaso, 23; Carzedda Giuseppe, 23.

Vengono proclamati eletti: Tamponi Giovanni, Sotgiu Franco, Faedda Antonio, Filiziu Giorgio, Panu Tommaso, Carzedda Giuseppe.

Proclamo il risultato della votazione sull'elezione dei membri effettivi del Comitato di controllo di Lanusei.

presenti	66
astenuti	2
votanti	64
schede bianche	2

Hanno ottenuto voti: Cabras Paolo, 35; Cardia Antonio, 34; Perra Antonio, 34; Serra Giovanni, 34; Deplano Salvatore, 23; Lai Virginia, 23.

Vengono proclamati eletti: Cabras Paolo, Cardia Antonio, Perra Antonio, Serra Giovanni, Deplano Salvatore, Lai Virginia.

IX LEGISLATURA

XXXIX SEDUTA

28 MARZO 1985

Proclamo il risultato della votazione sull'elezione dei membri supplenti del Comitato di controllo di Tempio.

presenti	66
astenuti	2
votanti	64
schede bianche	4

Hanno ottenuto voti: Spano Agostino, 36; Onida Mauro, 36; Addis Mario, 23; Tamponi Giovanni 1.

Vengono proclamati eletti: Spano Agostino, Onida Mauro, Addis Mario.

Proclamo il risultato della votazione sull'elezione dei membri supplenti del Comitato di controllo di Lanusei.

presenti	66
astenuti	2
votanti	64
schede bianche	4

Hanno ottenuto voti: Cucca Gino, 36; Schirru Elio, 36; Loi Gianfranco 24.

Vengono proclamati eletti: Cucca Gino, Schirru Elio, Loi Gianfranco.

Proclamo il risultato della votazione sull'elezione dei membri supplenti del Comitato di controllo di Nuoro.

presenti	66
astenuti	2
votanti	64
schede bianche	4

Hanno ottenuto voti: Sechi Angelo, 36; Bonfanti Giuseppe, 36; Carboni Giovannino, 24.

Vengono proclamati eletti: Sechi Angelo, Bonfanti Giuseppe, Carboni Giovannino.

Proclamo il risultato della votazione sull'elezione dei membri supplenti del Comitato di controllo di Iglesias.

presenti	66
astenuti	2
votanti	64
schede bianche	4

Hanno ottenuto voti: Manca Rita Maria, 36; Fadda Luciano, 36; Onni Mario, 24.

Vengono proclamati eletti: Manca Rita Maria, Fadda Luciano, Onni Mario.

Proclamo il risultato della votazione sull'elezione dei membri supplenti del Comitato di controllo di Oristano.

presenti	66
astenuti	2
votanti	64
schede bianche	4

Hanno ottenuto voti: Sias Antonio, 36; Greco Luigi, 36; Mocci Giuseppe, 24.

Vengono proclamati eletti: Sias Antonio, Greco Luigi, Mocci Giuseppe.

Proclamo il risultato della votazione sull'elezione dei membri supplenti del Comitato di controllo di Sassari.

presenti	66
astenuti	2
votanti	64
schede bianche	4

Hanno ottenuto voti: Carta Piero, 36; Campus Antonello, 36; Derudas Antonio, 24.

Vengono proclamati eletti: Carta Pietro, Campus Antonello, Derudas Antonio.

Proclamo il risultato della votazione sull'elezione dei membri supplenti del Comitato di controllo di Cagliari.

presenti	66
astenuti	2
votanti	64
schede bianche	4

Hanno ottenuto voti: Pisano Serena, 36; Massa Mauro, 36; Tronci Paolo, 24.

Vengono proclamati eletti: Pisano Serena, Massa Mauro, Tronci Paolo.

(Hanno preso parte alle votazioni: Aresti - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barzanu - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Catta - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Da-

IX LEGISLATURA

XXXIX SEDUTA

28 MARZO 1985

dea - Deiana - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Floris - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Manunza - Marracini - Melis - Mereu S. - Moi - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu V. - Pes - Pigliaru - Porcu - Pubusa - Rais - Randazzo - Rojch - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si sono astenuti: il Presidente Sanna - Pili).

Elezione per ciascun comitato di controllo di un presidente e di un vicepresidente tra i sei membri direttivi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Il Consiglio regionale deve procedere, a norma del 5° comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 1978, numero 62, all'elezione tra i membri effettivi dei Comitati di controllo sugli atti degli enti locali di un presidente e di un vicepresidente per ciascun Comitato. L'elezione avverrà con un'unica votazione in cui sarà votato un solo nome. Il maggiore votato sarà presidente, chi segue immediatamente vicepresidente. Si procede ora con votazione multipla all'elezione del presidente e dei vicepresidenti dei comitati di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias, Tempio e Lanusei.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sull'elezione di un presidente e di un vicepresidente del Comitato di controllo di Cagliari.

presenti	61
votanti	59
astenuti	2
schede bianche	4

Hanno ottenuto voti: Fulgheri Antonio, 32; Fois Lucio, 23.

Vengono proclamati eletti: presidente Fulgheri Antonio, vicepresidente Fois Lucio.

Proclamo il risultato della votazione sull'elezione di un presidente e di un vicepresidente del Comitato di controllo di Sassari.

presenti	61
votanti	59
astenuti	2
schede bianche	4

Hanno ottenuto voti: Castellaccio Nino, 32; Corda Michele, 23.

Vengono proclamati eletti: presidente Castellaccio Nino, vicepresidente Corda Michele.

Proclamo il risultato della votazione sull'elezione di un presidente e di un vicepresidente del Comitato di controllo di Nuoro.

presenti	61
votanti	59
astenuti	2
schede bianche	3

Hanno ottenuto voti: Muravera Salvatore, 33; Coronas Fabio, 23.

Vengono proclamati eletti: presidente Muravera Salvatore, vicepresidente Coronas Fabio.

Proclamo il risultato della votazione sull'elezione di un presidente e di un vicepresidente del Comitato di controllo di Oristano.

presenti	61
votanti	59
astenuti	2
schede bianche	2

Hanno ottenuto voti: Bonesu Angelo Gaviano, 34; Carta Mario, 23.

Vengono proclamati eletti Bonesu Angelo Gaviano, presidente, Carta Mario vicepresidente.

Proclamo il risultato della votazione sull'elezione di un presidente e di un vicepresidente del Comitato di controllo di Iglesias.

presenti	61
----------	----

IX LEGISLATURA

XXXIX SEDUTA

28 MARZO 1985

votanti 59
astenuti 2
schede bianche 3

Hanno ottenuto voti: Erdas Orazio, 33; Contini Giuseppe, 23.

Sono proclamati eletti: Erdas Orazio presidente; Contini Giuseppe vicepresidente.

Proclamo il risultato della votazione sull'elezione di un presidente e di un vicepresidente del Comitato di controllo di Tempio.

presenti 61
votanti 59
astenuti 2
schede bianche 6

Hanno ottenuto voti: Sotgiu Franco 29; Panu Tommaso, 23; Tamponi Giovanni 1.

Sono proclamati eletti: Sotgiu Franco presidente; Panu Tommaso, vicepresidente.

Proclamo l'esito della votazione a scrutinio segreto dell'elezione di un presidente e di un vicepresidente del comitato di controllo di Lanusei.

presenti 61
votanti 59
astenuti 2
schede bianche 3

Hanno ottenuto voti: Cabras Paolo, 33, Deplano Salvatore, 23.

Vengono proclamati eletti: Cabras Paolo, presidente; Deplano Salvatore vicepresidente.

(Hanno preso parte alla votazione: Aresti - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Baranu - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Cate - Chessa - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Floris - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Manunza - Marracini - Melis - Mereu S. - Moi - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu V. - Pes - Porcu - Pubusa - Randazzo - Rojch - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si sono astenuti: il presidente Sanna - Pili).

Discussione del disegno di legge: "Determinazione della misura delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai presidenti, ai vicepresidenti ed ai componenti dei Comitati di controllo sugli atti degli Enti locali" (64) e approvazione col titolo: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29/10/78, n. 62 e determinazione della misura delle indennità dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai presidenti, vicepresidenti ed ai componenti dei Comitati di controllo sugli atti degli enti locali".

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Determinazione della misura delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai presidenti, ai vicepresidenti e ai componenti dei comitati di controllo sugli atti degli Enti locali", relatore l'onorevole Pubusa. Dichiaro aperta la discussione generale.

Il relatore si rimette alla relazione scritta.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

ZURRU, *Segretario*:

TITOLO

Determinazione della misura delle indennità dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai Presidenti, ai Vice Presidenti ed ai componenti dei Comitati di controllo sugli atti degli

IX LEGISLATURA

XXXIX SEDUTA

28 MARZO 1985

enti locali.

PRESIDENTE. Al titolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Cogodi:

"Titolo - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29/10/78, n. 62 e determinazione della misura delle indennità dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai presidenti, vicepresidenti ed ai componenti dei Comitati di controllo sugli atti degli enti locali". (1)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione il titolo del disegno di legge. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento al titolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 1

Ai componenti effettivi e supplenti dei Comitati di Controllo sugli atti degli enti locali spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta effettuata, indipendentemente dal numero delle sedute tenute nella stessa giornata, di L. 60.000 al lordo della ritenuta d'acconto.

Agli esperti in materia sanitaria di cui al quarto comma dell'art. 31 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, spetta un gettone di presenza calcolato secondo le modalità di cui al

precedente comma, ridotto del cinquanta per cento.

Con effetto dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il valore del gettone di presenza è aggiornato nella misura del 75 per cento delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo. L'Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore al bilancio, programmazione e assetto del territorio, provvede in merito annualmente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 2

Ai Presidenti ed ai Vice Presidenti dei Comitati di Controllo sugli atti degli enti locali di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, oltre al gettone di presenza previsto al primo comma del precedente articolo 1, spetta una indennità mensile di funzione pari: per il Presidente al trattamento tabellare previsto per il personale del ruolo unico regionale appartenente all'ultima classe di stipendio della sesta fascia funzionale; per il Vice Presidente al trattamento del Presidente ridotto del 50 per cento.

L'indennità suddetta deve intendersi compensativa anche del lavoro preparatorio delle sedute degli organi di controllo e ad esse conseguenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 3

Ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ai componenti sia effettivi che supplenti ed agli esperti di cui all'articolo 1 — che non risiedono nei comuni ove hanno sede gli organi di controllo — oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sui mezzi di pubblico servizio, compete, per ogni giornata di seduta qualunque sia il numero di sedute tenute nella stessa giornata, una indennità di trasferta di lire 15.000 nel caso il luogo della residenza disti sino a 50 chilometri dal comune ove ha sede l'organo di controllo, di lire 20.000 nel caso di distanze maggiori.

L'Assessore regionale competente in materia di enti locali può autorizzare, anche in via permanente, l'uso dei mezzi di trasporto propri; in tale caso, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, è corrisposta una indennità per chilometro o frazione di chilometro nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina super in vigore alla data della trasferta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 4

Ai componenti dei Comitati di controllo previsti dalla lettera b) e dal secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 e al segretario compete il gettone di presenza previsto dall'articolo 1 della presente legge ridotto di due terzi.

Il compenso di cui sopra è incompatibile col contestuale riconoscimento di lavoro straordinario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 5

Ai componenti effettivi e supplenti del Comitato e delle Sezioni di Controllo sugli atti degli enti locali compete, per le giornate di seduta effettuate nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge, la maggiorazione del cinquanta per cento del gettone di presenza previsto dalla legge regionale 7 luglio 1978, n. 44.

Ai componenti del Comitato e delle Sezioni che siano impiegati dell'Amministrazione regionale compete, per ogni giornata di seduta effettuata nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, un gettone di presenza calcolato in base al disposto del comma precedente, ridotto di due terzi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 6

All'articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 è aggiunto il seguente comma:

“Limitatamente all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli enti locali di cui all'articolo 1 della presente legge ed allo scopo di determinare criteri uniformi di interpretazione nel territorio della Regione

di tutte le norme costituenti lo stato giuridico ed economico del personale dipendente, l'Assessore degli Enti locali, finanze ed urbanistica può indire periodicamente riunioni dei Presidenti dei Comitati di Controllo, cui partecipano il Coordinatore generale dell'Assessorato e i funzionari responsabili degli uffici provinciali circoscrizionali dell'Assessorato degli Enti locali".

PRESIDENTE. All'articolo 6 sono stati presentati due emendamenti.

Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Cogodi:

"Art. 6 -

1.- E' istituito il Comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari.

2. - Il predetto Comitato è composto:

a) da nove esperti, di cui sei effettivi e tre supplenti, nelle discipline giuridiche amministrative, eletti dal Consiglio regionale tra i cittadini eleggibili a Consigliere regionale;

b) dal responsabile della struttura organizzativa di cui all'art. 5 della L.R. 17/8/1978, n. 5.

3 - Per la elezione degli esperti, del Presidente e del Vicepresidente del citato Comitato e per le relative surrogazioni si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 3 della L.R. 25/10/1978, n. 62, e successive modificazioni. I componenti del Comitato regionale sono nominati con D.P.G.R.

4 - Il Comitato regionale di controllo esercita il controllo preventivo di legittimità e di merito sulle deliberazioni di tutti gli Enti di cui all'art. 1 della L.R. 23 ottobre 1978, n. 62 e successive modificazioni, concernenti i seguenti oggetti:

a) Statuti e regolamenti;

b) Tabelle organiche;

c) Applicazione degli accordi nazionali relativi al trattamento economico e normativo del personale dipendente;

d) Assunzione di personale a qualsiasi titolo.

5 - Per quanto attiene all'insediamento, al funzionamento dell'organo ed alla procedura del controllo si applicano in quanto compatibili, le norme di cui alla L.R. 23/10/1978, n. 62.

6 - Per l'esecuzione delle precedenti norme, il numero dei servizi di cui all'art. 5 della L.R. 17/8/1979, n. 51 è elevato a 51". (2)

Emendamento aggiuntivo Cogodi:

"Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente articolo 6 bis.

Con la procedura prevista dall'art. 18 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 16, sono provvisoriamente stabiliti la dotazione organica del Comitato regionale di controllo, distinta per fasce e qualifiche funzionali, ed il conseguente fabbisogno numerico.

Al fine di assicurare il funzionamento del Comitato regionale di controllo, nonché dei Comitati di controllo di cui all'articolo 1 della predetta legge regionale n. 16, l'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è autorizzata ad avvalersi di personale di ruolo delle Amministrazioni statali dell'Interno e del Tesoro e degli enti indicati all'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, da comandarsi ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo unico regionale e sino a completamento dei fabbisogni numerici di personale degli uffici dei predetti Comitati di controllo, come determinati ai sensi del precedente primo comma e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 1981, n. 102.

I comandi di cui al precedente comma sono disposti con utilizzazione di personale avente le qualifiche pari od equivalenti, secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza, come indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della predetta legge regionale n. 16.

Qualora i posti previsti nella tabella "B" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle

disposizioni di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre i necessari comandi in soprannumero rispetto agli organici del ruolo unico regionale, per un massimo di 25 unità distinte come segue:

- n. 6 della sesta fascia funzionale;
- n. 5 della quinta fascia funzionale;
- n. 7 della quarta fascia funzionale;
- n. 8 della terza fascia funzionale". (3)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 7

La spesa relativa all'applicazione della presente legge valutata per il corrente anno in L. 200 milioni grava sul capitolo 04001 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 sul quale sussiste la necessaria capienza e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento sostitutivo totale numero 4. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Cogodi:

"Art. 7 - Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1985 sono incrementati i seguenti capitoli:

02 ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE:

Cap. 02016

lire 300.000.000

04 - ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA:

Cap. 04001

lire 200.000.000

A favore dei suddetti capitoli è stornata la somma di lire 500 milioni dal Cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato programmazione, bilancio e sono in corrispondenza ridotte rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 200 milioni le riserve previste ai punti 1 e 7 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1985.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per il 1985 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi". (4)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato. Si dà per illustrato.

Ha domandato di parlare l'onorevole Rojch. Ne ha facoltà.

ROJCH (D.C.). Brevissimamente, signor Presidente, per fare un'osservazione alla Giunta. L'elezione dei componenti dei Comitati di controllo fatta oggi dal Consiglio e la presentazione di questo disegno di legge in ordine alla misura delle indennità, mi pare un fatto coerente ed anche importante, però c'è, a mio parere, un nodo che va sciolto. Ci sono cioè alcuni nuovi Comitati di controllo - faccio l'esempio dell'Ogliastra, di Tempio - Comitati che non dispongono di una struttura amministrativa, quin-

IX LEGISLATURA

XXXIX SEDUTA

28 MARZO 1985

di di nessun supporto perché questi Comitati diventino funzionali. Oggi noi ci troviamo di fronte alla volontà politica giusta di mettere in funzione questi organismi. Si rischia però di avere dei Comitati di controllo funzionali, con le indennità, e i gettoni, di insediare questi organismi ma di non poter iniziare a lavorare. E magari di vedersi fare l'istruttoria dai centri provinciali. In sintesi il gruppo della D.C. vuole sapere cosa intende fare la Giunta. Noi conosciamo le difficoltà esistenti, i concorsi espletati inutilmente nel passato perché i vincitori non si sono resi disponibili ad occupare i posti. Vorremmo sapere, anche per dare sostanza e contenuto all'elezione prima e a questo disegno di legge poi, cosa intende fare a questo proposito la Giunta in tempi brevissimi. Anche perché ci sarebbe il rischio di insediare questi organismi che non sarebbero in grado di funzionare, e questo suonerebbe sostanzialmente a discredito verso le istituzioni. Noi siamo certi che la Giunta ha una sua linea e vorremmo conoscerla.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. L'onorevole Rojch ha rivolto una sorta di interpellanza estemporanea. Intende cioè conoscere, una volta che si sono votati gli articoli — e mi pare che sia giusto che l'onorevole Rojch e tutto il Consiglio ne sia a conoscenza — quali sono gli atti concreti che la Giunta ha posto in essere o intende porre in essere, perché una volta eletti i Comitati, gli stessi organismi possano concretamente operare, perché cioè questo non diventi un passaggio puramente formale e vacuo. Le difficoltà c'erano, ci sono e sono difficoltà consistenti. Le stiamo affrontando e riteniamo che nei termini prescritti dalla legge 62 per la nomina e l'insediamento dei Comitati, cito a memoria, mi pare che sia il termine di sessanta giorni, i nuovi Comitati eletti possano essere tutti insediati. Le strutture...

ROJCH (D.C.). Su questo nessun dubbio.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Ci sarebbero dubbi se,

oltre a chiedere l'inserimento del provvedimento all'ordine del giorno dei lavori, non avessimo proceduto all'elezione dei Comitati, non avessimo posto in essere una serie di attività, quali per esempio la sistemazione delle sedi praticamente ultimate, di Tempio, di Lanusei, di Iglesias. Attualmente è in corso la gara per la dotazione degli arredi e dovrà avere copertura finanziaria con l'approvazione del bilancio. Abbiamo inoltre previsto contestualmente, il Consiglio l'ha testè votata, la norma che consente di completare le dotazioni organiche di tutti i Comitati di controllo attraverso il ricorso all'istituto del comando, innanzitutto del personale interno, cioè degli enti regionali, laddove vi siano le figure professionali che corrispondono a quelle che la pianta organica dei diversi Comitati di controllo prevede.

ROJCH (D.C.). E' da fare.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Certo è da fare, infatti il Consiglio ha votato in questo momento la norma e ci avviamo a votare l'intera legge a scrutinio segreto. Una volta che questa legge sarà in vigore, la Giunta potrà provvedere. Fino ad oggi non poteva, lo potrà non appena questa legge, che il Consiglio ha testè votato, entrerà in vigore, e considerati i tempi tecnici per la sua entrata in vigore, possiamo ragionevolmente ritenere vi sarà una coincidenza di tempi fra l'insediamento dei Comitati, l'approntamento totale delle sedi, degli arredi e della copertura dei posti delle piante organiche, che già in legge sono definite per la piena funzionalità di tutti i Comitati di controllo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: "De-

IX LEGISLATURA

XXXIX SEDUTA

28 MARZO 1985

terminazione della misura delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai Presidenti, ai Vicepresidenti ed ai componenti dei Comitati di controllo sugli atti degli enti locali".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE Proclamo il risultato della votazione:

presenti	58
votanti	56
astenuti	2
maggioranza	29
favorevoli	45
contrari	11

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Aresti - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Floris - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Lorettu - Manunza - Marracini - Melis - Moi - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu V. - Pes - Porcu - Pubusa - Randazzo - Rojch - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si sono astenuti: il Presidente Sanna E. - Pili).

Elezione di due membri effettivi e di due membri supplenti nella commissione regionale per l'impiego.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Il Consiglio deve procedere all'elezione di due membri effettivi e di due supplenti nella Commissione regionale per l'impiego, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 29 giugno 1984, numero 273. Lo stesso articolo prevede che ogni consigliere possa esprimere una sola preferenza, sia per il membro effettivo che per quello supplente. Sarà distribuita una sola scheda nella quale dovranno essere indicati,

negli appositi spazi, il nominativo del membro effettivo e il nominativo del membro supplente.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	45
votanti	43
astenuti	2

Hanno ottenuto voti: Ladu Leonardo, 25; Cossu Giuliano, 24; Oppi Giorgio, 16; Tidu Antonio, 16.

Vengono proclamati eletti membri effettivi: Cossu Giuliano e Tidu Antonio.

Vengono proclamati eletti membri supplenti: Ladu Leonardo e Oppi Giorgio.

(Hanno preso parte alla votazione: Atzori a. - Atzori V. - Barranu - Becciu - Canali - Chessa - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda P. - Falchi - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Lorettu - Manunza - Marracini - Melis - Moi - Morittu - Mulas - Oppi - Orrù - Ortu V. - Pes - Porcu - Pubusa - Randazzo - Rojch - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si sono astenuti: il Presidente Sanna E. - Pili).

Elezione di tre rappresentanti quali componenti del Consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Il Consiglio deve procedere all'elezione di tre rappresentanti quali componenti del Consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE), ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419. Ciascun consigliere potrà indicare due nominativi. Risulteranno eletti i tre che avranno ottenuto il maggior numero dei voti.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	44
votanti	42
astenuti	2

Hanno ottenuto voti: Prost Antonio, 23; Sanna Iosè, 24; Staico Simonetta, 15.

Sono proclamati eletti Sanna Iosè, Prost Antonio, e Staico Simonetta.

Elezione di un rappresentante della Regione quale componente del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo (IRRSAE) della Sardegna.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Il Consiglio deve procedere all'elezione di un rappresentante della Regione quale componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo. Ciascun consigliere potrà indicare un solo nominativo. Risulterà eletto colui che avrà conseguito il maggior numero di voti.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della

votazione:

presenti	44
votanti	42
astenuti	2
schede bianche	16

Hanno ottenuto voti: Piras Salvatore, 25; Staico Simonetta, 1.

Viene proclamato eletto Piras Salvatore.

(Hanno preso parte alle due ultime votazioni: Atzori A. - Atzori V. - Barranu - Becciu - Canalis - Chessa - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda P. - Falchi - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Loretto - Manunza - Marracini - Melis - Moi - Morittu - Mulas - Oppi - Orrù - Ortu V. - Pes - Porcu - Pubusa - Randazzo - Rojch - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Uras - Zurrù.

Si sono astenuti: il Presidente Sanna E. - Pili).

PRESIDENTE. Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 23 e 55.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas